

Documenti Istat

La ristrutturazione della rilevazione Istat sulla criminalità minorile

Mauro Albani (*)
Francesca Pagliara (**)

Roma, 2005

(*) ISTAT – Servizio Giustizia

(**) ISTAT – Stageur presso il Servizio Giustizia

Lo studio presentato in questo lavoro è stato realizzato nel corso di un progetto di stage Istat tenutosi nel 1999, coordinato da Mario Greco e con la collaborazione di Mauro Albani. Il paper è frutto della riflessione e collaborazione degli autori. In particolare la stesura dei paragrafi è da attribuirsi a Francesca Pagliara per il capitolo 2, a Mauro Albani per i capitoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

Sommario

Il presente documento nell'esaminare l'evoluzione subita nel corso degli ultimi anni dall'indagine Istat sulla criminalità dei minorenni rende conto del percorso intrapreso dalle statistiche giudiziarie da strumento per la semplice misurazione quantitativa dei fenomeni a strumento per una conoscenza più approfondita degli stessi, con particolare riferimento ai soggetti che ne risultano coinvolti attivamente o passivamente.

L'impianto della nuova indagine prevede lo spostamento del focus sulla persona, ossia sul minorenne denunciato. Venendo a sostituire, compendiandole, le tre precedenti rilevazioni sul fenomeno costituisce inoltre un notevole passo in avanti in termini di efficienza nella raccolta delle informazioni, garantendo nel contempo probabilmente anche una maggiore efficacia.

Inoltre segna la strada verso lo sfruttamento del patrimonio informativo contenuto nei costituendi archivi informatizzati per la tenuta dei registri degli uffici giudiziari, che permetteranno ulteriori miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza, attraverso il minore carico imposto ai rispondenti.

Abstract

This paper aims to describe progress made by youth crimes Istat survey in the last few years. It reflects changes in justice statistics in our country, that are more and more focusing on demographic and social aspects, instead of simply enumerate phenomena.

The new survey on juvenile crimes has combined information formerly collected via three different surveys based on the same data source (administrative registers in the courts of minor), improving efficiency in the data collection. It has also added information at different levels, (geographical, demographic, etc.), e.g. collecting data on crime at the smaller administrative level.

Furthermore, it has started exploiting data stored in administrative information systems, built for the administrative activities management, to extract statistical information about youth crimes, adding even more efficiency to the survey.

INDICE

- 1. Introduzione**
- 2. Disciplina del processo minorile**
 - 2.1 Introduzione**
 - 2.2 Linee strutturali generali di diritto processuale penale**
 - 2.3 Disposizioni specifiche per i procedimenti a carico di minori**
- 3. Il precedente sistema di rilevazione Istat dei dati sulla criminalità minorile**
 - 3.1 Introduzione**
 - 3.2 La compilazione dei modelli della vecchia indagine Istat sulla criminalità minorile**
 - 3.3 I modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 E ISTAT M.320 per la rilevazione della criminalità dei minorenni**
 - 3.3.1 Il modello ISTAT M.141**
 - 3.3.2 Il modello ISTAT M.310**
 - 3.3.3 Il modello ISTAT M.320**
 - 3.4 La compilazione dei modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320.**
- 4. Il nuovo sistema di rilevazione dei dati sulla criminalità minorile**
 - 4.1 Introduzione**
 - 4.2 Il nuovo sistema di rilevazione**
 - 4.3 L'analisi dei dati condotta per valutare la possibilità di sostituire i modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 con un modello unico**
- 5. Il modello ISTAT M.141N per la rilevazione delle denunce, delle archiviazioni e delle azioni penali iniziate a carico di minorenni**
- 6. Prospettive future per la rilevazione sulla criminalità dei minorenni**
- 7. Conclusioni**

Allegati

1. Introduzione

Questo lavoro si propone di presentare le novità introdotte con l'adozione della versione ristrutturata dell'indagine Istat sulla criminalità dei minorenni, e di costituire la documentazione di base per la nuova versione dell'indagine, così come essa si presenta attualmente a seguito delle modifiche subite ed aventi effetto a partire dall'anno 2000. L'indagine sulla criminalità dei minorenni, basata su dati di fonte amministrativa e condotta presso il Servizio Giustizia, è stata infatti da qualche anno a questa parte rinnovata. La nuova rilevazione, entrata in vigore a partire dall'anno 2000, ha sostituito le tre precedenti indagini che concorrevano alla raccolta delle informazioni ufficiali in tema di criminalità minorile, razionalizzando ed ottimizzando la procedura di rilevazione dei dati. L'obiettivo che ci si proponeva con la ristrutturazione era in effetti quello di arricchire l'informazione sino ad allora raccolta sulla materia, ma anche di ottenere dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia del processo di raccolta dei dati.

Le informazioni raccolte con la nuova versione dell'indagine sono, rispetto alle precedenti versioni, maggiormente dettagliate territorialmente (sino al livello di comune), e riguardano un più ampio campo di osservazione (si estendono anche ai minorenni il procedimento a carico dei quali è stato archiviato per motivi diversi dall'essere ignoto l'autore del reato¹)

In una prima parte di questo lavoro si cerca di fornire una panoramica del processo minorile, necessaria per una visione corretta del fenomeno della criminalità dei minorenni così come essa appare dalle evidenze giudiziarie. Il verbo "appare" non è stato utilizzato a caso. Non bisogna dimenticare che quella che le statistiche ufficiali in questione forniscono è evidentemente una visione del fenomeno, limitata alla parte di esso che emerge in quanto viene a confrontarsi con le strutture preposte al mantenimento dell'ordine pubblico e alla garanzia della giustizia. Resta fuori il così detto "numero oscuro", ossia tutta quella serie di delitti perpetrati ma non denunciati o scoperti. Ciò del resto è tipico non soltanto dell'indagine sulla criminalità minorile, ma di tutte le indagini di fonte amministrativa che studiano i fenomeni criminali. Il numero oscuro tuttavia è principalmente funzione della propensione alla denuncia dei reati da parte dei cittadini. Questa risulta piuttosto costante nel tempo e nello spazio, dipendendo soprattutto dalla tipologia di reato. I dati di fonte amministrativa mantengono pertanto la loro validità ai fini della valutazione degli andamenti spazio-temporali dei fenomeni in questione.

In una seconda parte vengono descritte le tre indagini sulla criminalità minorile in vigore sino al 1999, con i relativi modelli di rilevazione. La descrizione si rende necessaria per la comprensione delle migliorie introdotte con la nuova versione dell'indagine.

In una terza parte viene finalmente presentata la nuova rilevazione che ha sostituito, compendiandole, le tre suddette preesistenti rilevazioni.

In una quarta ed ultima parte infine si accenna brevemente agli sviluppi futuri che la stessa nuova rilevazione è destinata a subire. A seguito della diffusione presso le procure dei tribunali per i minorenni del sistema Re.Ge., il sistema informativo per la gestione dell'Archivio Generale, anche il modello ISTAT M.141N, modello utilizzato nella nuova versione dell'indagine in vigore dall'anno 2000, sta gradualmente andando in disuso. E' possibile infatti trarre i dati del modello direttamente dagli archivi informatizzati mediante software fatti costruire "ad hoc".

¹ In realtà la vecchia rilevazione sui minorenni denunciati per delitto (modello ISTAT M.141N) contemplava già questi dati, che venivano però considerati indistintamente (rispetto alle diverse modalità di definizione) in quanto il modello si riferiva ad un momento precedente, nel quale ancora non era definito l'esito del procedimento in procura.

2. Disciplina del Processo minorile.

2.1 Introduzione

Recenti studi hanno dimostrato che la tendenza alla criminalità aumenta attraverso l'età puberale fino a raggiungere il suo culmine tra i venti e i venticinque anni per poi stabilizzarsi all'incirca verso gli anni quaranta. Le cause sono da ricercare in fattori di diversa specie, macrosociali (come mutamenti della società, crisi di strutture e istituzioni preposte alla socializzazione), microsociale (disgregazione di famiglie o loro inadeguatezza, sradicamento dal proprio gruppo sociale²), e individuali (cioè di natura psicopatologica e ambientale).

Le norme processuali penali in ambito minorile, tuttavia, non hanno svolto finora una funzione di grande rilievo, principalmente per il fatto che in passato il minore veniva considerato più come oggetto di tutela e di protezione che non soggetto di diritti. L'inversione di tendenza si è verificata con la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale del 1989, l'art. 3 della quale stabilisce, appunto, che il processo a carico del minore debba svolgersi «secondo i principi generali del nuovo processo penale», pur tenendo conto delle particolari esigenze dovute alle condizioni psicologiche, alla maturità ed al processo educativo del minore stesso.

Parallelamente, ha subito un'inversione di tendenza la stessa filosofia di base dell'intero sistema penale: appare ormai superata la convinzione secondo la quale è necessaria l'irrogazione di una pena perchè si possa parlare di reazione ad un qualsivoglia delitto, non trova più, dunque, ampi consensi la concezione hegeliana della «negazione della negatività» come unica possibilità perchè si restauri la positività della vita sociale. La Costituzione pone infatti come valore assoluto della vita sociale la persona umana: tutte le realtà collettive devono essere poste al suo servizio per aiutarla a rimuovere le condizioni negative che ne ostacolano lo sviluppo. Si è presa dunque coscienza del fatto che fosse assolutamente mistificante ed enfaticizzato il ruolo della pena, in quanto essa non costituisce lo strumento più idoneo per realizzare fini di prevenzione sia generali che speciali. In questo clima generale di depenalizzazione si è constatata l'inconsistenza di un'eventuale risoluzione delle cause della delinquenza minorile con l'internamento negli istituti di pena o attraverso interventi pubblici di carattere repressivo. La risposta penale non appare sempre necessaria, può essere invece in molti casi di disturbo per il processo evolutivo e recuperativo del ragazzo: sono stati dunque rivalutati ed ampliati i programmi di riabilitazione e le misure alternative.

2.2 Linee strutturali generali di diritto processuale penale

Il presupposto necessario perché inizi qualsiasi procedimento penale è costituito dalla *notizia di reato* (informazione percepita dal pubblico ministero o dagli organi della polizia giudiziaria, relativa ad un fatto costituente reato). Le notizie di reato si distinguono in tipiche:

- 1) denuncia dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, art.331 c.p.p.;
- 2) informativa al pubblico ministero degli organi della polizia giudiziaria, art.347 c.p.p.;
- 3) denuncia dei privati, art.333 c.p.p.;
- 4) referto, art. 334, 365 c.p.p.;

e atipiche: notizie apprese dal pubblico ministero di propria iniziativa.


In presenza di alcune fattispecie criminose è richiesta dalla normativa, perché il procedimento possa svilupparsi, la presenza delle c.d. condizioni di procedibilità: querela, richiesta di procedimento, istanza di procedimento, autorizzazione a procedere.

² A conferma che questa è la causa primaria della devianza giovanile a livello internazionale, l'individuazione dei gruppi sociali all'interno dei quali si riscontra il tasso di criminalità minorile più elevato (ad esempio: negli USA negri e latino-americani; in Africa i nordafricani; nell'Italia del nord, durante gli anni 1960-70 i ragazzi emigrati dal sud).

L'art.335 c.p.p. impone al pubblico ministero di «iscrivere immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa». Questo è il momento dal quale decorrono i termini previsti dal codice per le *indagini preliminari*. La durata delle indagini è prevista in sei mesi, per una serie di delitti più gravi in un anno; il termine è soggetto a proroga per giusta causa su richiesta del pubblico ministero e con disposizione del giudice per le indagini preliminari (in casi eccezionali la proroga può raggiungere i due anni).

Se il procedimento si esaurisce per infondatezza della notizia di reato (art.408 c.p.p.) o per irrilevanza penalistica del fatto oggetto dell'indagine (art.411 c.p.p.) così come per improcedibilità (art.411 c.p.p.) o per estinzione del reato (art.411 c.p.p.) o, infine, per essere ignoti gli autori del reato medesimo (art.415 c.p.p.) le indagini preliminari terminano con archiviazione. Il pubblico ministero che non ritenga di dover archiviare il procedimento deve esercitare l'*azione penale* (art.405 c.p.p.) con richiesta di rinvio a giudizio. In ogni caso, l'archiviazione così come l'esercizio dell'azione penale, sono soggetti a verifica e vaglio del giudice, il P.M. è, infatti, titolare solo di un potere di richiesta.

Prospetto 1 - possibili epiloghi delle indagini preliminari



La richiesta di rinvio a giudizio apre la fase dell'*udienza preliminare*, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore, caratterizzata dalla presenza di un'imputazione e quindi della corrispondente assunzione da parte dell'indagato della qualità di imputato.

Avendo il giudice accertata la regolare costituzione delle parti ed, eventualmente, dopo aver deciso sull'ammissibilità di atti e documenti, si apre la discussione al termine della quale l'art. 424 c.p.p. prevede come alternativa la possibilità di procedere alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere oppure di emanare decreto che dispone il giudizio; con quest'ultimo si apre la successiva fase del *dibattimento*.

La lettura dell'imputazione introduce il dibattimento e fissa il *thema probandum*, si procede quindi all'istruzione probatoria (comprensiva delle operazioni collegate agli esami dei testimoni e delle parti, ai poteri di intervento *ex officio*, alle acquisizioni dei documenti e alle letture) ed infine alla discussione delle parti, esaurita la quale il presidente dichiara chiuso il dibattimento e il collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Le sentenze possono essere di proscioglimento, nelle due differenti specie della sentenza di non doversi procedere e della sentenza di assoluzione, o di condanna.

Alle parti sono offerti, successivamente, come strumenti processuali di controllo sui provvedimenti del giudice i c.d. mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione, richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, opposizione al decreto di condanna e revisione).

Imputato e pubblico ministero possono ritenere opportuno non procedere con rito ordinario e far ricorso invece ad uno dei procedimenti speciali previsti dal libro VI del codice, la cui esistenza è giustificata essenzialmente da ragioni di economia e rapidità delle attività processuali. Questi schemi processuali alternativi si adattano alla diversità delle situazioni e alle varie posizioni assunte dagli imputati. Possono essere azionati *ab initio* in luogo del processo ordinario o subentrare in un momento successivo, sempre tenendo conto dei limiti di compatibilità con esso.

Le alternative previste sono le seguenti:

-*giudizio abbreviato*: l'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare. Dunque, si prescinde dall'udienza dibattimentale, si utilizzano gli atti acquisiti dall'accusa per fini probatori e si chiede al giudice per l'udienza preliminare un giudizio di merito. L'accusato può contare a sua volta sulla riduzione della pena di un terzo come beneficio premiale.

-*applicazione della pena su richiesta delle parti*: (c.d. patteggiamento), imputato e pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione di una misura sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, o, ancora, di una pena detentiva che, diminuita fino ad un terzo, non superi comunque i due anni di reclusione o arresto anche se congiunta a pena pecuniaria. Il presupposto necessario è la sussistenza di un accordo sul rito, sull'affermazione di colpevolezza e sull'entità della pena.

-*giudizio direttissimo*: in seguito all'arresto in flagranza o a confessione della persona stessa nel corso dell'interrogatorio e per i reati concernenti armi ed esplosivi, a prescindere dall'evidenza della prova (art.12 bis D.L.306/1992), si procede direttamente al dibattimento (si ovvia alla fase dell'udienza preliminare). In questo caso l'accusato non potrà usufruire di alcun beneficio, visto che la scelta di un rito più agile non dipende in alcun modo dalla sua volontà.

-*giudizio immediato*: questo procedimento è caratterizzato dal fatto che, come per il giudizio direttissimo, si passa dalla fase delle indagini preliminari alla fase dibattimentale, ma può essere promosso oltre che dal P.M. anche autonomamente dall'imputato, pur non avendo egualmente connotati premiali. Il pubblico ministero può richiedere tale procedimento nel caso in cui la prova appaia evidente, sia nell'eventualità che la persona soggetta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge tale evidenza, sia qualora la persona stessa abbia omesso di comparire in seguito ad invito a presentarsi emesso nel rispetto delle forme previste. L'imputato può sempre rinunciare all'udienza preliminare nei modi e forme previste ex art.419 c.p.p. deve solo tenere presente il limite temporale per avanzare la richiesta (deve essere formulata tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'apertura dell'udienza preliminare).

-*procedimento per decreto*: il pubblico ministero per i reati perseguibili d'ufficio, qualora ritenga che si debba applicare solo una pena pecuniaria, può chiedere al giudice per le indagini preliminari che emetta decreto penale di condanna indicando la misura della pena e l'eventuale misura accessoria. Il fine di tale rito è di evitare sia l'udienza preliminare che il dibattimento, comportando la possibilità di ridurre la pena sino alla metà del minimo edittale (proprio per l'estrema rapidità si offre la riduzione della pena più consistente).

2.3 Disposizioni specifiche per i procedimenti a carico di minori

L'odierna disciplina del processo penale avverso imputati minorenni si uniforma ai principi propri della normativa internazionale, esplicitati dapprima nelle c.d. «Regole di Pechino», approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 1985, e in un secondo tempo nella Raccomandazione 87/20 del Consiglio d'Europa, approvata nel settembre 1987; tende, sostanzialmente, ad un'abbreviazione dei tempi processuali e, soprattutto, ad evitare il ricorso alle misure detentive qualora non rappresentino «l'ultima ratio»(sent. corte cost.125/1992).

Il diritto del minore al processo è così temperato dalla necessità di non incidere negativamente sulla crescita della personalità, così come sui rapporti interpersonali che il soggetto abbia naturalmente

sviluppato con le figure adulte; per questo l'iter processuale attraverso cui si svolgono le vicende giudiziarie concernenti i minori presenta alcune peculiarità rispetto al rito ordinario.

Innanzitutto la competenza per i reati commessi dai minori dei diciotto anni è propria del tribunale per i minorenni che ha sede in ogni corte o sezione di corte d'appello. La sua composizione è la seguente:

- un magistrato di corte d'appello (che lo presiede),
- un magistrato di tribunale,
- due cittadini (un uomo e una donna).

Presso ogni tribunale per i minorenni è istituito apposito ufficio del pubblico ministero con a capo un magistrato che ha il grado di sostituto procuratore o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello. Questi ha, nelle materie di competenza dei tribunali per i minorenni, tutti i poteri che la legge conferisce ai pubblici ministeri presso i tribunali.

La generale regola della connessione (art.16 c.p.p) non opera al fine di assicurare sempre e comunque al minore il suo giudice specializzato.

Come regola vige il divieto di pubblicità delle udienze (art.33 D.P.R. 448/1988) e il divieto di divulgazione di notizie e immagini (art.13) che possano consentire l'identificazione del soggetto coinvolto nel procedimento al fine evidente di protezione di quest'ultimo.

Assume poi un valore del tutto particolare la fase dell'udienza preliminare, configurandosi più che altro come strumento di conclusione anticipata del procedimento. Si tiene infatti conto dell'esigenza primaria di ridurre al minimo gli effetti del processo consentendo al minore di uscirne nel tempo più breve possibile. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti dichiara chiusa la discussione ed ha la facoltà di pronunciare sentenza risolutiva.

Il dibattimento assume così una valenza residuale. Sono previste, tuttavia, alcune specificità anche per questa fase: l'udienza dibattimentale deve essere tenuta a porte chiuse, tranne il caso in cui non sia l'imputato, già sedicenne, a fare una richiesta diversa e il tribunale abbia valutato positivamente le sue ragioni; l'esame dell'imputato viene condotto direttamente dal presidente.

Le decisioni che possono essere adottate a conclusione del procedimento minorile presentano una gamma di possibilità più ampia rispetto a quelle previste per il rito ordinario.

L'ordinamento prevede infatti che, anche quando sia stato commesso un fatto costituente reato da parte di un minore, ci sia la possibilità di non irrogare la sanzione prevista qualora sussistano determinate condizioni e sia utile a realizzare in modo più compiuto un recupero del soggetto. Le ipotesi contemplate sono le seguenti:

-sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: può promanare sia dal G.I.P. sia dal G.U.P.³, attraverso questa formula si cerca di estromettere dal circuito penale quei ragazzi che hanno sì commesso dei reati, ma che non si considerano sintomo di antisocialità dell'autore e quindi non creano allarme sociale. I requisiti per poter chiedere il proscioglimento in questo modo sono:

- 1.che il fatto ascritto sia tenue, cioè di scarsa consistenza e gravità;
- 2.che sia occasionale, cioè non rientri in una reiterazione abituale e sistematica;
- 3.che l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore (art. 27 D.P.R.448/1988).

-perdono giudiziale: l'articolo 169 c.p. prevede una rinuncia alla potestà punitiva dello stato anche nel caso in cui il giudice, sulla base di un'approfondita valutazione della personalità del minore e della vita che ha condotto, presume che il minore si asterrà in futuro dal commettere altri reati ritenendo per di più che la non irrogazione della sanzione aiuti il soggetto a superare le sue difficoltà. La valutazione è del tutto discrezionale, unico limite oggettivo è che la pena che il soggetto avrebbe dovuto scontare non può essere superiore a due anni di detenzione e a tre milioni di lire, anche se congiunti (art. 32 D.P.R.448/1988).

-estinzione del reato per esito positivo della prova: esclusivamente per la materia minorile è previsto, infatti, l'istituto della c.d. «messa alla prova» (artt. 28, 29 D.P.R.448/1988): Il giudice può

³ Si tratta dell'unico caso di pronuncia sul merito da parte del G.I.P. in quanto si fonda su un giudizio di colpevolezza e sull'apprezzamento dei requisiti richiesti in merito alla condotta del soggetto minore e alla sua personalità.


ritenere necessaria la sospensione del processo e provvedere con ordinanza qualora reputasse di dover valutare la personalità del minore affidandolo ai servizi minorili per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno (la sospensione non può superare i due anni per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi non può essere superiore ad un anno). Decorso il tempo previsto, il giudice fissa una nuova udienza e, se la prova ha dato esito positivo, dichiara estinto il reato, altrimenti si procede con il rito ordinario.

Inoltre l'esclusione del ricorso al patteggiamento non elimina la possibilità per il giudice di applicare sanzioni sostitutive qualora queste meglio rispondano alle esigenze e all'educazione del minore.


In ogni stato e grado del procedimento il giudice accerti che il minore non ha compiuto i quattordici anni deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile (art.26 D.P.R.448/1988)

Prospetto 2 - pronunce per competenza

Pronunce del G.I.P.



Pronunce del G.U.P.



Le impugnazioni possono essere proposte sia dall'imputato che dall'esercente la potestà dei genitori, tenendo presente che nel procedimento d'appello si applicano, per quanto possibile, le disposizioni che riguardano il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Nel procedimento contro minori non è ammessa, inoltre, l'azione civile per il risarcimento del danno causato eventualmente dal reato (art.10 D.P.R.448/1988).

La natura particolare del processo minorile e la conseguente funzione rieducativa della pena emerge anche dal Capo II del D.P.R. 448, lì dove si dispongono, in materia di libertà personale, le sole

misure cautelari applicabili ai minori (art.19 ss). Il giudice può ritenere opportuno impartire semplicemente alcune prescrizioni al minore che riguardino lo studio, il lavoro o qualsivoglia attività. Tali prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento. In caso si verificano ripetute violazioni delle prescrizioni impartite, il magistrato può disporre la «permanenza in casa»; questo provvedimento comporta che il minore sia costretto presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora nel rispetto delle ulteriori condizioni dettate. Verificatesi eventuali violazioni degli obblighi imposti il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. Il minore è dunque affidato ad una comunità, che può essere pubblica o privata, con l'obbligo di rispettare eventuali prescrizioni dettate riguardo le attività che svolge usualmente. Il passo successivo in presenza di eventuali violazioni è la c.d. custodia cautelare che può essere disposta, inoltre, in tutti i casi previsti dall'art.23 d.P.R 448/1988⁴.

Sono applicabili ai procedimenti contro minori i seguenti procedimenti speciali: giudizio abbreviato, giudizio immediato e giudizio direttissimo (quest'ultimo solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dal D.P.R. 448/88 sulla personalità del minore); esclusi sia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sia il procedimento per decreto (art.25 D.P.R. 448/1988).

Presso ciascun tribunale per i minorenni l'ufficio del casellario giudiziale raccoglie e conserva le annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge e l'estratto dei provvedimenti previsti dall'art.686 c.p.p.. Per i minori di cui non si è accertato il luogo di nascita o nati all'estero queste informazioni sono custodite dal casellario giudiziale di Roma. Le certificazioni relative possono essere rilasciate solo alla persona alla quale si riferiscono o all'autorità giudiziale.

L'art.686 prevede, dunque, che siano iscritte, per quanto concerne la materia penale:

- le sentenze di condanna irrevocabili;
- i provvedimenti non più soggetti ad impugnazione che riguardano le pene e le misure di sicurezza;
- i provvedimenti del tribunale di sorveglianza di applicazione o di revoca delle misure alternative;
- le sentenze non più soggette ad impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto d'imputabilità o disposto una misura di sicurezza;
- le sentenze irrevocabili di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale.

Non è prevista l'iscrizione delle sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nè di quelle che dichiarano estinto il reato per esito positivo della prova.

Al compimento del diciottesimo anno sono cancellate tutte le iscrizioni tranne: le sentenze di proscioglimento per perdono giudiziale, che vengono cancellate al compimento del ventunesimo anno; le sentenze di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa; i provvedimenti giudiziari in materia di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza; le sentenze di condanna a pena sostitutiva e le sentenze di condanna a pena detentiva per contravvenzioni non oblazionabili non condizionalmente sospese.

Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti dei minori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno alla data del reato e che non abbiano compiuto il venticinquesimo alla data dell'esercizio della funzione.

⁴ Art.23 D.P.R. 448/1988 comma 1: «La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti consumati o tentati previsti dall'art.380, comma 2 lettere e) f) g) h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

3. Il precedente sistema di rilevazione dei dati sulla criminalità minorile

3.1 Introduzione

I dati ufficiali sulla criminalità minorile pubblicati dall'Istat fino al 1999 provenivano, come già accennato nell'introduzione, da tre distinte rilevazioni:

- 1) la rilevazione dei minorenni denunciati per delitto alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
- 2) la rilevazione delle denunce per delitto che hanno dato luogo ad inizio di azione penale a carico di minorenni
- 3) la rilevazione dei delitti di ignoti presunti minorenni, denunciati alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

Le tre rilevazioni avevano tutte cadenza mensile, ed utilizzavano tre differenti modelli di rilevazione. Rispettivamente per le tre indagini si trattava dei seguenti modelli:

- 1) il modello ISTAT M.141 (vedi allegato1)
- 2) il modello ISTAT M.310 (vedi allegato2)
- 3) il modello ISTAT M.320 (vedi allegato3)

I tre modelli, che venivano compilati mensilmente dalle 29 procure presso i tribunali per i minorenni dislocate una in ciascuno dei 26 Distretti e delle tre Sezioni di Corte d'Appello, raccoglievano alcune delle informazioni contenute nei fascicoli relativi alle denunce contro minorenni pervenute presso i suddetti uffici. Non soltanto le denunce depositate direttamente da privati presso le procure ma anche, più spesso, quelle trasmesse da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e altri organi di Polizia Giudiziaria, e, più raramente, le comunicazioni derivanti da referto medico o i reati di cui direttamente il pubblico ministero avesse avuto notizia.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati raccolti con le tre rilevazioni può risultare di estrema utilità l'analisi delle fasi che precedono la compilazione dei tre modelli Istat menzionati⁵. Questa è la ragione per la quale in questo capitolo viene descritto l'iter che portava alla compilazione dei tre modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 da parte degli uffici giudiziari.

Nel paragrafo successivo invece verranno analizzati più nel dettaglio i singoli modelli, esaminando le informazioni in ciascuno di essi contenute, per meglio comprendere gli avanzamenti ottenuti con l'introduzione della versione ristrutturata dell'indagine.

3.2 La compilazione dei modelli della vecchia indagine Istat sulla criminalità minorile

In questo paragrafo viene esaminato il processo che porta alla formazione dei dati destinati a confluire tra l'altro nei modelli Istat per la rilevazione della criminalità minorile. Viene ripercorso

⁵ Per comprendere a fondo il significato dei dati rilevati con i modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 e per inquadrare meglio all'interno della realtà operativa degli uffici la procedura che portava alla compilazione di tali modelli nell'anno 1999 si sono tenuti alcuni incontri con rappresentanti della Procura del Tribunale per i minorenni di Roma. In particolare sia con i responsabili della rilevazione dei dati contenuti nei modelli, sia con gli addetti del Centro Elaborazione Dati della Procura, ove vengono da qualche tempo immagazzinati i dati dei registri cartacei da cui derivano i dati raccolti nei modelli Istat. Quanto esposto nel seguito del paragrafo a proposito dei passi che portavano alla compilazione dei modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 è il frutto di tali colloqui, e di altri avuti con altre procure per i minorenni (come quelle di Venezia, Genova, Trieste, Milano, Bologna, ecc.). La procedura è risultata sostanzialmente la stessa per tutte le procure. Eventuali minime differenze nella forma ma non nella sostanza si sono evidenziate tra i tribunali che al tempo erano già dotati di sistemi informativi locali per la gestione dei procedimenti e quelli che ancora non ne erano dotati. Le differenze tuttavia erano di tipo formale, ma non sostanziale. Nel seguito del paragrafo si riporta una descrizione sintetica della procedura adottata presso la Procura del Tribunale per i minorenni di Roma.

per sommi capi l'iter normalmente seguito dalle procure per la registrazione delle denunce. La comprensione dei diversi passaggi che conducono alla definizione delle informazioni raccolte con i modelli è di basilare importanza per una corretta interpretazione delle stesse, e quindi anche per capire come era organizzato il sistema di rilevazione in vigore sino al 1999. L'iter qui esposto fa riferimento in modo particolare alla procedura seguita presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ove all'epoca delle ricognizioni effettuate era già in uso un sistema informativo per la gestione dei procedimenti.

Il processo inizia con l'arrivo della presunta notizia di reato in procura. La potenziale notizia di reato viene ricevuta e protocollata dalla segreteria. Essa viene trasmessa quindi al procuratore capo o al sostituto procuratore incaricato del caso, in attesa che questi la esamini, e passi gli atti al Centro Elaborazione dati della Procura (C.E.P.) per l'annotazione nell'apposito registro. Per gli indagati di nazionalità italiana tra il momento di arrivo dell'informativa presso la procura ed il momento della sua registrazione da parte del C.E.P. nel Registro delle Notizie di Reato passano normalmente pochi giorni. Per gli stranieri si rendono spesso necessarie una serie di operazioni ulteriori, svolte presso l'ufficio per l'identificazione degli stranieri ed attuate al fine di pervenire alla corretta identificazione della persona (le generalità degli stranieri spesso non sono di facile acquisizione). Tali operazioni consistono ad esempio nel "fotosegnalamento", nell'utilizzo delle impronte digitali, ecc. Esse determinano un leggero ritardo nella registrazione della notizia di reato rispetto al caso di indagati italiani. In ogni caso il sostituto procuratore incaricato, esaminata la notizia di reato ed al termine delle operazioni di identificazione degli autori, qualora ritenga opportuno aprire un procedimento a carico degli stessi trasmette gli atti al C.E.P., unitamente ad un modello apposito contenente normalmente informazioni quali il nome degli indagati, dei difensori, delle persone offese, del luogo e della data del fatto, del numero di eventuali coindagati maggiorenni e soprattutto del delitto o dei delitti oggetto di indagine. Un esempio di un modello di questo tipo è riportato negli Allegati (allegato 4).

Il procedimento nasce con la registrazione delle informazioni di cui sopra nel sistema informativo del C.E.P.. Il sistema attribuisce al procedimento un *numero progressivo* che lo identificherà lungo tutto il corso della sua esistenza, ed un *codice personale* a ciascuno degli indagati⁶. Il fascicolo relativo al procedimento viene quindi trasmesso all'Ufficio del Registro Affari Penali. Presso tale Ufficio si procede all'annotazione nel Registro degli Affari Penali (Modello 52) del *numero di procedimento*, del *nome e cognome* dell'indagato e del *codice numerico* assegnatogli, del *reato* ascrittogli, della *notizia di reato*, del *magistrato competente*, della presenza di eventuali *correi*, ecc.. Nel Registro Affari Penali saranno poi annotate nel corso del tempo tutte le successive vicende del procedimento fino all'atto conclusivo che può consistere in un decreto di archiviazione o in una sentenza (di proscioglimento, assoluzione o condanna).

Qualora il reato fosse accertato, ma non fosse possibile identificarne l'autore o gli autori, il sostituto procuratore ordinerebbe l'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti (modello 44).

Tutte le notizie di reato che il magistrato non ritiene degne di indagine vengono infine iscritte in un altro registro, detto «Registro delle Notizie non costituenti reato» (Modello 45). Le denunce ivi registrate non vengono rilevate dall'Istat.

Con l'iscrizione nel Registro delle Notizie di reato si apre la fase delle Indagini preliminari, che può terminare con un'archiviazione o con un rinvio a giudizio. Con la fine delle indagini preliminari si chiude il periodo che comprende al suo interno tutte le fasi dell'iter del procedimento cui fanno riferimento i dati contenuti nei modelli Istat per la rilevazione della criminalità dei minorenni.

Nel seguito vengono considerati più nel dettaglio i differenti momenti cui si riferivano cronologicamente i dati rilevati con i tre modelli Istat sulla criminalità dei minorenni in vigore fino al 1999.

⁶ Il codice personale consente l'individuazione di persone eventualmente coinvolte in più di un procedimento nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.

Il modello ISTAT M.141, relativo ai minorenni denunciati per delitto veniva compilato all'atto dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito Registro Notitiae Criminis, e della registrazione del dato nel sistema informativo da parte del C.E.P.. La compilazione avveniva pertanto solo dopo il primo vaglio della presunta notizia di reato effettuato da parte del sostituto procuratore incaricato. Questa procedura era adottata presso tutte le procure dotate di un sistema informativo vale a dire inizialmente presso le procure dei tribunali per i minorenni di Roma, Milano e Lecce. Questa era tuttavia anche la procedura seguita dalle procure "non informatizzate", solo che in tal caso il Registro delle notizie di reato era un registro cartaceo e non informatico.

Il modello ISTAT M.310, quello relativo alle azioni penali iniziate, veniva compilato al termine delle indagini preliminari, in tutti quei casi in cui il P.M. procedeva ad una richiesta di rinvio a giudizio. Il dati del modello quindi facevano riferimento alla *data della richiesta* da parte del P.M..

Il modello ISTAT M.320 infine veniva compilato con riferimento al momento dell'iscrizione del procedimento nel Registro dei procedimenti a carico di autori ignoti (modello 44). In pratica si trattava del momento dell'archiviazione del procedimento per essere ignoto l'autore del reato.


Nella figura 1 si riporta il diagramma di flusso della procedura sopra descritta, con evidenziati i differenti momenti chiave per le tre rilevazioni Istat sulla criminalità minorile. Il diagramma può risultare utile ai fini di più immediata comprensione di quanto sopra esposto⁷. In esso sono evidenziati i diversi atti che danno origine ai modelli ISTAT M.310, ISTAT M.320 e ISTAT M.141. A tali momenti dell'iter del procedimento i modelli debbono correttamente riferirsi.

Nel paragrafo seguente vengono esaminate le principali caratteristiche dei tre modelli Istat citati sopra.

Nel paragrafo 3.4 vengono infine evidenziate le difficoltà che emergevano nella compilazione di tali modelli, e più in generale i problemi che derivavano da un sistema di rilevazione come quello utilizzato sino al 1999 dall'Istat per raccogliere i dati sulla criminalità minorile.

⁷ Nello schema della figura 1 (così come in quello della figura 2 più avanti) le denunce presentate direttamente al Pubblico Ministero da parte di privati cittadini, Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio vengono considerate nella voce "denuncia presso la procura"), mentre quelle presentate agli organi di Polizia Giudiziaria vengono considerate, assieme alle notizie di reato apprese autonomamente dagli organi stessi, nella voce "informativa da parte di P.S., C.C., G.di F., ecc.

Figura 1 - diagramma di flusso della procedura che porta alla compilazione dei modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320.



3.3 I modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 per la rilevazione della criminalità dei minorenni

3.3.1. Il modello ISTAT M.141

Il modello ISTAT M.141 veniva compilato dalle procure presso i tribunali per i minorenni in seguito all'iscrizione nel Registro Notitiae Criminis delle denunce ivi pervenute. Aveva cadenza mensile. Conteneva informazioni circa le denunce, le persone oggetto delle stesse, i delitti per i quali erano indagate. Rilevava *le denunce* a carico di minori di età compresa tra gli anni 6 e gli anni 18, compresi quindi i minori di anni 14 che non sono imputabili. Venivano considerate anche quelle denunce che poi si sarebbero risolte in archiviazioni, senza dare luogo ad inizio dell'azione penale. Il modello ISTAT M.141 non permetteva di rilevare esattamente i *minori denunciati* ad esempio nell'arco di un anno. Ciò a causa della possibilità che uno stesso minore venisse denunciato più volte nell'arco dello stesso periodo di riferimento. In simili circostanze la procedura prevedeva che venisse compilato un modello per ogni denuncia, con conseguente moltiplicazione delle teste per i recidivi.

Da uno dei quesiti presenti nel modello (il quesito di cui al punto 15, cfr. più avanti) si sarebbe potuto del resto ricavare il numero esatto delle "teste", sottraendo i doppioni. Ciò non è stato mai fatto in quanto il campo risultava raramente compilato, visto che la compilazione avrebbe richiesto un esame della storia giudiziaria del minore che raramente l'impiegato della procura addetto alla compilazione del modello aveva il tempo di effettuare.

Il modello ISTAT M.141 infine non veniva compilato in caso di denunce contro ignoti. Come si vedrà nel prosieguo i delitti ad opera di ignoti presunti minorenni venivano infatti rilevati in forma aggregata con un altro modello: il modello ISTAT M.320 compilato sempre dalle procure presso i tribunali per i minorenni.

Passando ad un esame più dettagliato delle informazioni rilevate con il modello ISTAT M.141 i singoli quesiti riguardavano:

1. *mese e anno di riferimento* (determinati in base al momento nel quale ha inizio il procedimento con l'iscrizione dello stesso nel Registro delle Notizie di Reato). Si tratta di un momento successivo rispetto alla denuncia vera e propria: quando il P.M. ha già considerato degna d'indagine la notizia pervenuta, in seguito ad una prima analisi.
2. *tipo di ufficio giudiziario* (procura presso il tribunale per i minorenni);
3. *numero del procedimento*. Si tratta del progressivo che viene attribuito al procedimento nel momento in cui avviene l'iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato. Viene riportato nel Registro degli Affari Penali dove si annota tutta la vita del procedimento⁸;
4. *data di iscrizione nel registro degli Affari Penali*. Viene riportata la data di iscrizione della denuncia nel Registro delle Notizie di Reato, che compare anche nel Registro degli Affari Penali, detto anche Registro Generale o Modello 52;
5. *sede e codice dell'ufficio giudiziario* (identificano di quale tribunale per i minorenni si tratta - ad es. Roma, Milano, ecc.);
6. *sesso*;
7. *data di nascita del minore* – giorno, mese, anno;
8. *data del delitto* - giorno, mese, anno (in caso di più delitti vicini nel tempo ma non contestuali viene riportata la data dell'ultimo);

⁸ Si tratta dell'identificativo del procedimento di cui al paragrafo 3.2. Al procedimento vengono in realtà normalmente attribuiti nelle successive fasi processuali *altri codici identificativi* (ad esempio da parte dell'ufficio del G.I.P., dell'ufficio del G.U.P., ecc.). Tuttavia dovrà sempre essere mantenuta la riconducibilità di tali codici, o numeri del fascicolo nei diversi registri, al numero di fascicolo attribuito dalla procura in concomitanza con la «nascita» del procedimento stesso.

9. *data della denuncia o querela* - giorno, mese, anno;
10. *cittadinanza del minore* (per la codifica delle cittadinanze veniva utilizzata la classificazione ISTAT, ma per problemi di comparabilità dei dati con il passato non l'ultima versione⁹);
11. *luogo del delitto*: comune (si codificava la sola classe di ampiezza demografica di appartenenza del comune), provincia o stato estero. Se la denuncia era relativa a più delitti commessi in luoghi diversi si riportava il luogo dell'ultimo delitto;
12. *condizione (professionale o non professionale)* del minore;
13. *correatità*: veniva rilevata l'eventuale correatità del minore con altri minorenni e/o con maggiorenni. Tuttavia i delitti di cui al punto 14 che segue sono attribuiti nel complesso al minore cui si riferisce il modello; non si poteva sapere quali delitti - tutti o una parte - avessero commesso eventuali correati;
14. *delitti* per i quali è scaturita la denuncia. In realtà si trattava non proprio dei delitti indicati nella eventuale denuncia, ma di quelli da riportare nel Registro delle notizie di reato, che possono essere in tutto o in parte differenti dai primi in quanto individuati nella loro qualificazione giuridica da un preventivo esame della denuncia da parte del sostituto procuratore incaricato. Si potevano indicare fino a 5 diversi delitti;
15. *altre denunce a carico del minorenne* nel corso dell'anno (per lo stesso delitto o per altri delitti). Questa voce risultava poco compilata. La compilazione comportava infatti una ricerca manuale (sulla base dei dati identificativi della persona) per individuare eventuali altri procedimenti a carico del minore. Ciò valeva anche per le procure che erano dotate di un sistema informativo per la gestione degli archivi dei procedimenti e dei minori interessati, con la differenza che per queste ultime, come già esplicitato, la ricerca era più veloce in quanto basata in genere sull'apposito codice identificativo del minorenne.

Delle informazioni di cui sopra alcune non venivano registrate dall'Istat su supporto informatico (e quindi neppure utilizzate nell'elaborazione ed analisi). In particolare il numero del procedimento, la data di iscrizione nel Registro degli affari penali, la sede dell'Ufficio giudiziario (che poteva tuttavia essere ricavata dal codice dell'Ufficio - punto 5. I cinque delitti previsti, se indicati, venivano invece tutti registrati. Essi venivano inoltre ordinati per gravità, secondo una graduatoria basata sul peso che competeva a ciascuno di essi in termini della così detta "pena media edittale" – la media delle pene massima e minima previste dal Codice Penale o dalla Legge per il delitto in questione. Ai fini della classificazione dei minorenni denunciati per delitto veniva considerato solo il delitto più grave per cui il minorenne era indagato.

3.3.2. Il modello ISTAT M.310

Il modello ISTAT M.310 veniva compilato sempre dalle procure presso i tribunali per i minorenni, con cadenza mensile, per quelle denunce che avessero dato luogo ad inizio dell'azione penale. Il modello rilevava solo le *azioni penali* iniziate, che riguardano solo una parte delle denunce (la parte restante risolvendosi in archiviazioni).

Esso rilevava poi direttamente le *denunce*, mentre il numero dei minorenni coinvolti e dei delitti per i quali erano stati imputati erano desumibili attraverso gli appositi quesiti presenti nel modello¹⁰.

Un'impostazione di questo tipo concentrava ovviamente l'attenzione sul procedimento piuttosto che sulla (o sulle) persone coinvolte. Dovendosi infatti rilevare mediante un unico modello le caratteristiche relative a tutti i minorenni coinvolti nello stesso procedimento, lo spazio riservato a tali caratteristiche non poteva che essere limitato. Ciò in qualche modo contrastava con la sempre

⁹ In effetti la classificazione utilizzata non teneva ad esempio conto delle recenti trasformazioni nella geografia politica di alcune aree (comprendendo voci quali ad esempio Ex-Iugoslavia, Ex-URSS, ecc., ecc.).

¹⁰ Questa impostazione non permetteva una corretta classificazione delle denunce e delle persone denunciate per delitto. Denunce e persone venivano classificate tutte indistintamente in base al delitto più grave del procedimento.

maggior richiesta da parte degli utenti dei dati sulla criminalità (istituzioni, media, cittadini) di informazioni sull'autore del delitto, e possibilmente anche sulle vittime dello stesso.

Contrariamente al modello ISTAT M.141 inoltre il modello ISTAT M.310 non era dedicato specificatamente alle denunce contro i minori di anni diciotto. Esso veniva infatti inviato anche presso le procure di pretura e le procure di tribunale ordinario per la rilevazione dei delitti commessi da maggiorenni.

Come accennato sopra il modello ISTAT M.310 conteneva informazioni circa le denunce, il numero delle persone coinvolte ed i delitti. Più nel dettaglio si aveva:

1. *anno e mese* di riferimento (si considerava la data della *richiesta* di rinvio a giudizio da parte del P.M., che determina, ex art. 405 del c.p.p., l'inizio dell'azione penale, e il passaggio dallo stato di indagato allo stato di imputato per l'autore¹¹);
2. *tipo di ufficio* (procura presso il tribunale per i minorenni);
3. *sede, corte d'appello e codice ufficio* (cfr. quanto detto per l'analogia voce del modello ISTAT M.141);
4. *numero del procedimento* (si tratta del numero attribuito dalla procura al momento dell'iscrizione del procedimento nel Registro Notitiae Criminis. Coincide con il numero che appare nel modello ISTAT M.141 corrispondente, compilato all'atto dell'iscrizione della denuncia);
5. *registro generale* (anche detto Registro degli Affari Penali, o Modello 52). Questo campo conteneva il numero del Registro in cui è stato iscritto il procedimento;
6. *data del delitto* - mese e anno;
7. *luogo del delitto* (ampiezza demografica del comune ove è stato commesso, provincia o stato estero);
8. *fonte informativa* (es. «Rapporto P.S.», «Rapporto C.C.», ecc.). Specificava da quale fonte è stata appresa la notizia di reato;
9. *delitti* i delitti per i quali è iniziata l'azione penale (non necessariamente tutti quelli che eventualmente compaiono nella denuncia o che sono stati iscritti nel Registro delle notizie di reato);
10. *persone oggetto della denuncia* (le persone per le quali è iniziata l'azione penale, che possono anche non essere tutte quelle coinvolte nell'eventuale denuncia o nei confronti delle quali si è aperto il procedimento - potrebbero ad esempio essere coinvolte nella denuncia delle persone non imputabili). Per tali persone venivano rilevati *cittadinanza, sesso, se minori di età*. Anche nel caso del modello ISTAT M.310 non era possibile stabilire quali persone avessero commesso quali delitti.

Un'informazione utile mancava nel modello era ad esempio la data della denuncia. Attraverso il numero del procedimento sarebbe tuttavia stato possibile risalire alla denuncia e quindi indirettamente alla data della stessa.

Occorre precisare infine che alcune delle informazioni elencate in precedenza non venivano registrate da parte dell'Istat nei file dei microdati. In particolare si trattava della sede e del Distretto di Corte d'Appello di appartenenza dell'Ufficio giudiziario (perché presenti nel codice dell'Ufficio di cui al punto 3), del numero del procedimento e del numero del Registro Generale in cui è stato iscritto.

3.3.3. Il modello ISTAT M.320

Il modello ISTAT M.320 veniva compilato dalle procure presso i tribunali per i minorenni con cadenza mensile. Si riferiva ai delitti commessi da autori ignoti, nello specifico da minorenni non meglio identificati. A differenza degli altri due modelli, che dovevano essere compilati uno per ogni

¹¹ L'inizio dell'azione penale viene fatto coincidere col momento della richiesta del P.M., indipendentemente dall'approvazione o meno di questa da parte del G.I.P.

evento (minorenne denunciato per il 141 e denuncia contro minorenne che ha dato luogo ad inizio di azione penale per il 310), nel modello ISTAT M.320 venivano riportati *tutti gli eventi* (delitti) ad opera di autore ignoto verificatisi nel corso del periodo di riferimento, secondo la specie del delitto. Non era possibile pertanto risalire al numero delle *denunce* contro ignoti né tantomeno al numero degli *autori* ignoti dei delitti nel modello riportati. In mancanza di ulteriori informazioni veniva ipotizzato che ad ogni delitto corrispondesse una denuncia, con evidente sovrastima delle denunce rispetto al numero reale delle medesime.

Anche il modello ISTAT M.320, come il modello ISTAT M.310, non era stato ideato specificatamente per i delitti commessi da minorenni. Presso le procure di pretura e di tribunale ordinario venivano infatti compilati i modelli Istat M.320 riguardanti delitti commessi da maggiorenni ignoti. Il tipo di ufficio cui i modelli si riferivano era rilevabile attraverso l'apposito quesito previsto nel modello.

Passando ad un esame più dettagliato delle informazioni contenute nel modello ISTAT M.320 osserviamo i seguenti items:

1. *periodo di riferimento* (mese e anno): venivano considerate tutte le denunce la cui data di iscrizione nel «Registro degli Ignoti» (Modello 44) rientrava nel periodo di riferimento;
2. *tipo di Ufficio* giudiziario: la procura presso il tribunale per i minorenni;
3. *Sede e Distretto di Corte d'Appello* di appartenenza dell'Ufficio (cfr. i quesiti analoghi nei modelli ISTAT M.141 e ISTAT M.310);
4. *Provincia* (si tratta della provincia sede dell'ufficio);
5. *Codice dell'Ufficio* (come per il punto 3) ;
6. le *frequenze assolute* per 30 differenti specie di delitto, esplicitamente riportate in altrettante righe del modello, che andavano dall'omicidio consumato alla falsità in testamento olografo, cambiali, ecc., ai delitti contro le vigenti leggi sugli stupefacenti, ecc.. Nel modello erano previsti appositi spazi per le frequenze assolute di un eventuale altro insieme di delitti da specificare. Le frequenze erano distinte per i delitti denunciati ad opera di ignoti compiuti nel comune *sede* dell'ufficio giudiziario, o in altro comune¹²).

Come per il modello ISTAT M.310 anche per il modello ISTAT M.320 le informazioni relative a sede e Distretto di Corte d'Appello di appartenenza dell'Ufficio giudiziario non venivano registrate, in quanto desumibili dal codice dell'ufficio (punto 5).

3.4 La compilazione dei modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320.

Come già evidenziato nei paragrafi che precedono, la rilevazione della criminalità dei minorenni così come veniva condotta fino al 1999 presentava alcuni limiti, derivanti soprattutto dal fatto che storicamente per raccogliere informazione statistica su di un unico fenomeno si fossero imposte ben tre distinte rilevazioni basate su dati della medesima fonte amministrativa.

Dal differente collettivo di riferimento proprio dei modelli ISTAT M.310 e ISTAT M.320 derivava un primo inconveniente della vecchia impostazione della rilevazione dei dati sulla criminalità minorile da parte dell'Istat. Il modello ISTAT M.310 infatti, registrando i soli delitti ad opera di autori noti per i quali è iniziata l'azione penale, non considerava i casi di archiviazione. Di contro il modello ISTAT M.320 per i delitti commessi da autore ignoto rilevava tutti i delitti denunciati registrati nel Registro dei delitti di autore ignoto (Modello 44), comprese le eventuali denunce che avrebbero potuto eventualmente essere archiviate, qualora l'autore fosse stato conosciuto, per motivi diversi. Parte dei delitti di autore ignoto presumibilmente infatti, così come avviene per

¹² Nel caso del modello ISTAT M.320 dunque non si disponeva dell'informazione dettagliata sul luogo del delitto. Non si poteva disporre neppure della classe di ampiezza demografica del comune in cui era avvenuto, se non per i soli casi in cui i delitti fossero avvenuti nel comune *sede* dell'ufficio giudiziario.

quelli ad opera di noti, si sarebbero risolti successivamente alla denuncia in archiviazioni per infondatezza della notizia di reato, perché il fatto non costituisce reato, per estinzione del reato, ecc.. I delitti relativi ad esiti di questo tipo venivano comunque conteggiati con il modello ISTAT M.320. Questo criterio di riferimento diverso per la rilevazione dei delitti ad opera di autori noti e ignoti determinava un «rigonfiamento» del rapporto ignoti/noti a favore dei primi rispetto ai secondi, rigonfiamento che costituisce una distorsione della realtà.

Un'altra limitazione legata al sistema di rilevazione in vigore sino all'anno 1999 consisteva nel fatto che non si avevano a disposizione informazioni dettagliate sui procedimenti archiviati. Si disponeva in realtà per via indiretta solo di dati relativi al *numero* dei procedimenti archiviati per i diversi motivi (infondatezza della notizia di reato, estinzione dello stesso, ecc.). Tali dati potevano e possono tuttora essere tratti da un'altra indagine che l'Istat ha da qualche anno affidato al Ministero della giustizia. Si tratta della così detta "processuale", un'indagine a cadenza trimestrale (il modello di rilevazione dei dati per le procure presso i tribunali per i minorenni prima del decentramento al ministero era il modello ISTAT M.313M, che si riporta negli Allegati), che tuttavia era mirata a scopi diversi dallo studio del fenomeno della criminalità dei minorenni. L'ottica era piuttosto quella della valutazione dell'attività degli uffici giudiziari, attività misurata in termini di numero di procedimenti pervenuti e esauriti in un determinato lasso di tempo, e pendenti ad una certa data. Un'impostazione di questo tipo evidentemente non poteva fornire informazioni sufficienti per l'analisi del fenomeno della criminalità minorile. Ad esempio nel modello Istat M.313M non venivano rilevati dati sul tipo di delitto, sull'autore né tantomeno sulla vittima.

4. Il nuovo sistema di rilevazione dei dati sulla criminalità minorile

4.1 Introduzione

In questo paragrafo si descrive la soluzione adottata a partire dall'anno 2000 per la rilevazione dei dati di fonte amministrativa sulla criminalità minorile. Si tratta di un sistema basato su di un modello unico, il modello ISTAT M.141N (allegato 6), che ha sostituito i modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 precedentemente compilati dalle procure presso i tribunali per i minorenni. La rilevazione ha cadenza trimestrale. Il nuovo sistema di rilevazione risolve alcuni degli inconvenienti esposti a proposito della vecchia rilevazione nel paragrafo precedente ed inoltre consente un risparmio di risorse economiche e di tempo, puntando alla razionalizzazione ed integrazione delle informazioni contenute nei tre modelli in vigore sino al 1999.

Prima dell'avvio del nuovo sistema di rilevazione per l'indagine sulla criminalità minorile l'ISTAT periodicamente elaborava i dati contenuti nei circa 43 mila modelli ISTAT M.141, circa 16 mila modelli ISTAT M.310 e circa 300 modelli ISTAT M.320 relativi alle denunce contro ignoti inviati annualmente dalle 29 procure presso i tribunali per i minorenni, dislocate nei 29 Distretti o Sezioni di Corte d'appello¹³.

Si trattava per parte di essi di uno spreco di risorse in quanto le denunce rilevate con il modello ISTAT M.310 sono parte di quelle precedentemente già rilevate con il modello ISTAT M.141, per cui gli stessi dati su delitto ed autore venivano richiesti agli uffici *due volte*¹⁴. Come già sottolineato in precedenza, una coorte di denunce può risolversi in archiviazioni o in inizi di azione penale. Anche i modelli ISTAT M.320 costituivano in realtà una sorta di duplicazione, in quanto derivavano dalle denunce archiviate per essere ignoto l'autore del delitto¹⁵.

Per razionalizzare l'intero processo si è ipotizzato allora un sistema di rilevazione che permettesse di raccogliere le medesime informazioni una sola volta, mediante l'utilizzo di *un solo modello*. In questo modo si è ottenuta una razionalizzazione del processo di produzione dei dati e una riduzione del carico di lavoro per i rispondenti, con probabile miglioramento della qualità dei dati raccolti¹⁶.

¹³ Le cifre si riferiscono all'anno 1997. Per l'esattezza si trattava di 43.345 modelli ISTAT M.141 e 16.148 modelli ISTAT M.310. Sono stati poi lavorati 348 modelli ISTAT M.320 relativi ai reati commessi da minorenni ignoti e iscritti quindi nel Registro dei reati di autore ignoto. Le oscillazioni da un anno all'altro nell'ultimo periodo risultano piuttosto contenute, talché le cifre di cui sopra ben si prestano per una valutazione di massima dell'onere derivante dalla rilevazione così come portata avanti con il vecchio sistema.

¹⁴ In realtà può capitare che la qualificazione giuridica muti non soltanto dal momento della denuncia a quello dell'iscrizione del procedimento nel Registro delle notizie di reato, ma anche da questo al momento della formulazione dell'imputazione, che rappresenta l'inizio dell'azione penale. Può infatti accadere che durante le indagini preliminari il magistrato indagante (il pubblico ministero, o P.M.) abbia raccolto elementi tali da modificare in tutto o in parte la qualificazione stessa. In questo caso al momento della denuncia sarà attribuita una determinata qualificazione giuridica al fatto (per esempio "rapina ed estorsione"). Questa potrà poi essere avallata o modificata in tutto o in parte dal sostituto procuratore incaricato in via preliminare al momento dell'iscrizione del procedimento nel Registro delle notizie di reato. L'imputazione potrà infine essere formulata dal P.M. per delitti ancora in tutto o in parte diversi (ad esempio solo rapina) al momento dell'inizio dell'azione penale.

Ciò avviene in realtà in un numero piuttosto esiguo di casi. In ogni caso la qualificazione giuridica che dovrebbe "far fede" è certamente quella contenuta nell'imputazione da parte del P.M., che avviene "a valle" di tutta una serie di verifiche che al momento della denuncia, ma anche al momento dell'apertura del procedimento, per ragioni di tempo non possono certamente essere state ancora effettuate.

¹⁵ L'aggancio tra i momenti cui i tre modelli si riferiscono sarebbe possibile grazie numero del procedimento, che tuttavia allo stato attuale non è presente nel tracciato record dei modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320. In ogni caso, effettuare il collegamento in un momento successivo è cosa valida solo al fine di verificare quante «denunce» sfociano in archiviazioni e quante si risolvono con l'apertura di un giudizio. La costruzione di un modello unico fornisce senza meno una soluzione più efficace ed efficiente al problema dell'integrazione delle informazioni legate ai diversi momenti rispetto al possibile aggancio dei modelli sulla base del progressivo di procedimento.

¹⁶ Tradotto in numeri il risparmio si sarebbe concretizzato, considerando una simulazione effettuata sui dati del 1997, in circa 16.500 modelli in meno da compilare (ISTAT M.310 e ISTAT M.320), rendendosi necessari i soli circa 43.500 modelli che rilevavano le denunce. A fronte di tale risparmio si sarebbe avuto tuttavia un leggero incremento nel numero dei modelli da compilare relativamente ai minori ignoti autori di delitto (in ogni caso una piccola percentuale del totale), che sarebbero passati da 350 circa a 3.000 circa. Quest'ultimo è il numero di delitti di autore minorenne ignoto secondo i dati Istat del 1997 (il numero dei delitti rilevati con il modello ISTAT M.320 era la sola informazione disponibile per valutare il numero di minorenni ignoti autori di delitti). Il modello ISTAT M.320 conteneva dati sul numero complessivo di delitti ad opera di presunti minorenni ignoti nei confronti dei quali

Perseguire questo obiettivo comportava tuttavia non poche difficoltà, come si vedrà meglio nel seguito.

Per rilevare con un medesimo modello i dati relativi tanto ai minorenni denunciati quanto a quelli per i quali è iniziata l'azione penale si sono ipotizzate più soluzioni differenti. L'ipotesi che è sembrata adattarsi meglio alla soluzione del problema, sia per ragioni di carattere teorico che, come vedremo, per motivi di carattere pratico, viene esposta nel paragrafo seguente.

4.2 Il nuovo sistema di rilevazione

Il nuovo sistema di rilevazione prevede che si attenda il momento dell'esito di ciascun procedimento, inizio dell'azione penale o archiviazione, per compilare in quella occasione un unico modello, riservando uno spazio alla rilevazione della data e delle altre informazioni relative alla denuncia, da desumere dal fascicolo. Unico inconveniente è il doversi posticipare l'acquisizione dei dati sulle denunce ad un momento successivo rispetto alla data della denuncia stessa. Si deve infatti attendere l'esito con un ritardo che risulta pari nella maggior parte dei casi a 6 mesi¹⁷. I dati sull'esito si hanno invece immediatamente.

Nella figura 2 si riporta il diagramma di flusso relativo alle operazioni da compiere secondo il nuovo modo di procedere, adottato a partire dal gennaio 2000.

Una rilevazione di questo tipo prevede l'adozione di un modello la cui parte fondamentale è rappresentata dalla sezione dedicata al *tipo* di esito cui il modello si riferisce (inizio di azione penale o archiviazione).

A questo proposito va sottolineato come il nuovo sistema viene ad ovviare anche all'inconveniente del rapporto (delitti commessi da ignoti)/(delitti commessi da noti), che col vecchio sistema di rilevazione risultava sbilanciato a favore dei primi. Utilizzando un unico modello che, partendo dalla denuncia del delitto, rileva tutti gli esiti possibili per i delitti ad opera di autori noti, è possibile pervenire ad una stima del rapporto ignoti/noti più aderente alla realtà. La corretta valutazione del rapporto può essere effettuata a livello delle denunce, comprendendo così, sia per i delitti ad opera di noti che per quelli ad opera di ignoti, anche quei procedimenti destinati a risolversi in seguito in archiviazioni.

Il metodo adottato non consente di eliminare l'inconveniente delle duplicazioni derivanti da minorenni denunciati più volte nell'arco dello stesso periodo di riferimento. Considerazioni circa la sensibilità del dato raccolto infatti hanno suggerito, per evidenti ragioni di riservatezza, di rendere il modello un modello non nominativo. Ciò ha determinato l'impossibilità di eliminare l'inconveniente dei doppioni.


In definitiva l'integrazione dei modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 mediante l'utilizzo di una scheda unica ha presentato difficoltà dovute principalmente alla distanza che intercorre tra i due momenti oggetto delle rilevazioni (denuncia ed inizio dell'azione penale, rispettivamente) e alla necessità di ricondurre l'esito all'iniziale denuncia. Al fine di valutare l'attuabilità nel concreto della nuova rilevazione in sede di progettazione si è a suo tempo eseguita un'analisi della distanza intercorrente tra data della denuncia e data dell'inizio dell'azione penale. I risultati in termini di tempi massimi sono ancor più validi per le archiviazioni, in quanto l'archiviazione avviene generalmente in tempi non superiori a quelli necessari per l'inizio

era stato archiviato il procedimento nel periodo considerato. Non si aveva quindi, come previsto dal nuovo sistema di rilevazione, un modello per ogni minorenne. D'altra parte il vecchio modo di procedere obbligava talvolta anche ad altre approssimazioni. Ad esempio quando, per fornire il dato analogo fornito per i noti, si voleva ricostruire il numero di denunce contro minorenni ignoti autori di delitto. La semplificazione consisteva nel porre il numero delle denunce pari a quello dei delitti (10 furti = 10 denunce), il che evidentemente in molti casi non corrispondeva al vero, visto che a volte una denuncia può riguardare più delitti e più autori. Il guadagno complessivo di informazione col nuovo sistema di rilevazione sarebbe stato quindi comunque fuori discussione.

¹⁷ Il valore è stato determinato sulla base dei dati derivanti dai modelli ISTAT M.310 e M.320 del 1997, come si vedrà nel seguito. A livello teorico il ritardo non dovrebbe eccedere i due anni (la massima durata prevista dal Codice di Procedura Penale per le indagini preliminari, salvo casi particolari).

dell'azione penale. L'analisi è stata condotta sulla base dei dati raccolti attraverso i modelli ISTAT M.141 e ISTAT M.310, relativi all'anno 1997.

Figura 2 - diagramma di flusso della procedura per la compilazione del modello ISTAT M.141N.



4.3 L'analisi condotta per valutare la possibilità di sostituire i modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT M.320 con un modello unico

Al fine di verificare la possibilità di utilizzare un unico modello di rilevazione per i dati relativi ai minorenni contenuti nelle schede ISTAT M.310, ISTAT M.320 (compilati dalle sole procure per i minorenni), e ISTAT M.141 sono stati esaminati, con riferimento all'anno 1997, i dati provenienti dal modello ISTAT M.141 e dal modello ISTAT M.310.

Poiché il modello ISTAT M.310 non rileva la data della denuncia si è innanzitutto verificato, mediante l'analisi dei dati derivanti dai modelli ISTAT M.141, se la data della denuncia potesse essere approssimata con quella del delitto, in quanto vicine nel tempo. In seguito al risultato positivo ottenuto (grafico 1) si è potuto raffrontare la data dell'inizio dell'azione penale, presente sul modello ISTAT M.310 con la data del delitto, presente sullo stesso modello, per avere una valutazione attendibile del tempo che intercorre tra le due fasi del procedimento. I risultati di quest'ultimo confronto evidenziano che la distanza teorica tra i due momenti (data del delitto e data dell'inizio dell'azione penale) nella quasi totalità dei casi (95% circa) non supera i due anni (grafico 2).

Grafico 1: differenze tra data della denuncia e data del delitto in mesi. Dati 1997 - Modello ISTAT M.141.





Grafico 2: differenze tra data di inizio dell'azione penale e data del delitto in mesi. Dati 1997 - Modello ISTAT M.310.



In una elevata percentuale (90% circa) di casi del resto la distanza non risulta superare l'anno e per il 62% circa dei procedimenti tra data della denuncia e data di inizio dell'azione penale non risultano passare più di 6 mesi. Il risultato è compatibile con quanto stabilito dal c.p.p. in merito alla durata delle Indagini Preliminari (confronta paragrafo 1.2).

Modifiche intervenute nel c.p.p. nell'agosto 1997 lasciavano supporre per il futuro un ulteriore sbilanciamento della distribuzione dei ritardi verso le classi di ritardo più elevato, non in grado tuttavia di stravolgere la forma della distribuzione. Infatti a partire da tale data il P.M. era obbligato a sentire l'indagato, qualsiasi sia il delitto ascrittogli, con possibile allungamento, per alcuni procedimenti, della durata delle indagini preliminari. Per buona parte dell'anno 1997 la nuova normativa non era stata vigente, per cui i dati del 1997 non ne risentivano.

Fatto salvo quanto sopra affermato a proposito dei limiti dell'analisi effettuata, i risultati della stessa erano incoraggianti, nel senso che lasciavano intravedere la possibilità di attuare quanto previsto dal nuovo sistema di rilevazione.

Nel paragrafo 4 vengono descritti nel dettaglio struttura e modalità di compilazione del modello che a partire dal gennaio 2000 ha sostituito i vecchi modelli ISTAT M.141, ISTAT M.310 e ISTAT

M.320 compilati dalle procure presso i tribunali per i minorenni. Questo modello, identificato con la sigla ISTAT M.141N (N sta per «New»), assolve alle funzioni precedentemente svolte dai tre vecchi modelli, evitando nel contempo gli inconvenienti di cui si è ampiamente discusso nel corso dei paragrafi precedenti.

5. Il modello ISTAT M.141N per la rilevazione delle denunce, delle archiviazioni e delle azioni penali iniziate a carico di minorenni

Il modello ISTAT M.141N è il modello che è stato adottato per la nuova rilevazione dei delitti commessi dai minori di anni diciotto. Esso permette, come già evidenziato in precedenza, di avere i dati sulle azioni penali iniziate e le archiviazioni quasi *in tempo reale* (il mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento). Le denunce invece possono essere ricavate in modo pressoché completo con un anno di ritardo.

Con il modello ISTAT M.141N vengono rilevati con cadenza trimestrale i delitti ad opera di minorenni (noti o ignoti) denunciati all'autorità giudiziaria, quelli di essi che hanno dato luogo ad inizio di azione penale e quelli che si sono invece risolti in archiviazioni. Il modello rileva poi (in caso di autore noto) anche tutta una serie di dati sui minorenni imputati. Esso si riferisce in effetti proprio *al singolo minorenne*: deve essere compilato un modello per ognuno dei minorenni coinvolti nella denuncia. Qualora l'autore del delitto sia ignoto ma sia ragionevolmente ipotizzabile che si tratti di minorenne dovrà pure essere compilato un modello ISTAT M.141N per la sola parte relativa a esito e delitto.

Si è osservato che i dati sulle denunce saranno disponibili con un certo numero di mesi di ritardo rispetto a quelli sulle azioni penali iniziate, per cui ai fini della completezza della rilevazione sarà opportuno considerare i dati provenienti da modelli riferiti almeno a fino ad un anno dopo la data di chiusura del periodo di riferimento considerato per le denunce stesse (ad esempio per avere le denunce del 2000 occorrerà aspettare almeno il dicembre del 2001 e considerare dati derivanti dai modelli ISTAT M.141N fino a quella data).

Questo rappresenta uno dei punti critici del modello: il ritardo con cui si può disporre dei dati sulle minorenni denunciati in un certo anno dipende dal tempo che intercorre tra apertura dei procedimenti ed inizi delle azioni penali. Se esso per assurdo superasse per la maggior parte dei casi i dieci anni si rischierebbe di avere le denunce con dieci anni di ritardo. Nel paragrafo 3.3 abbiamo visto però che ciò non avviene per la stragrande maggioranza dei casi. Tale risultato in realtà riguarda i soli procedimenti esauriti con inizio di azione penale. Le archiviazioni tuttavia in genere avvengono più tempestivamente rispetto ai rinvii a giudizio.

Una buona stima del numero delle denunce di un anno è fornita del resto, in periodi di sostanziale stabilità del fenomeno, dal numero dei modelli pervenuti in un determinato anno, anche se in parte relativi a denunce di anni precedenti e carenti delle denunce dell'anno di riferimento non che non hanno ancora avuto esito. Queste ultime due quantità infatti tendono, in assenza di forti oscillazioni annuali nel fenomeno, a compensarsi.

Dal modello ISTAT M.141N si ricavano direttamente le persone denunciate e quelle rinviate a giudizio o il procedimento a carico delle quali è stato archiviato. Il modello rileva infatti direttamente proprio i *minorenni*. Le *denunce* possono essere ricostruite utilizzando come chiave per raggruppare modelli relativi a minori coinvolti nella stessa denuncia il *numero del procedimento* e la *data di iscrizione* dello stesso nel Registro degli Affari Penali. I *delitti* denunciati possono essere ricavati direttamente come somma dai modelli.

Si riportano negli allegati le specifiche del modello, con l'indicazione dell'oggetto della rilevazione, della sua periodicità, degli uffici preposti alla compilazione del modello, dei termini per l'invio all'Istat, delle modalità di compilazione così come riportati nelle Istruzioni per la compilazione del modello distribuite alle procure in occasione del lancio della nuova rilevazione (allegato 7).

6. Prospettive future per la rilevazione dei dati sulla criminalità dei minorenni

Nel corso degli ultimi anni, in particolare nel 2002 e nel 2003, presso le diverse procure dei tribunali per i minorenni si è andato sempre più diffondendo il sistema informativo predisposto dal Ministero della giustizia per la gestione dei registri degli uffici giudiziari.

In particolare il cosiddetto sistema Re.Ge., per la gestione e l'archiviazione elettronica delle informazioni contenute nei vecchi registri generali cartacei, già esteso alle procure presso i tribunali ordinari ed opportunamente adattato al processo minorile, sta gradualmente affermandosi anche presso le procure per i minorenni.

D'intesa con il Ministero della giustizia al fine di incrementare ulteriormente efficacia ed efficienza della rilevazione dei dati sulla criminalità minorile e di diminuire il carico per i rispondenti è stata commissionata ad una ditta esterna la realizzazione di un software per l'estrazione dei dati del modello ISTAT M.141N direttamente dagli archivi informatizzati delle procure.

Il software permette l'estrazione per ciascun ufficio dei dati trimestrali attinenti i procedimenti contro noti esauriti nel trimestre, e i procedimenti contro ignoti.

Il punto di vista è sempre quello della persona, ossia del minore, tuttavia i due file trimestrali inviati all'Istat dalle procure per i minorenni contengono informazioni anche sui procedimenti, sui reati ed eventualmente sulle parti offese. Le informazioni, contenute in tabelle separate, sono collegate tra loro, nel senso che è possibile individuare per ciascun procedimento gli autori in esso coinvolti con i delitti che hanno commesso e le eventuali parti offese. Questa struttura permette di passare da un sistema "piatto" ad un sistema "relazionale", con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di corretta attribuzione dei delitti agli autori all'interno dei procedimenti, di controllo della presenza di duplicati nei dati, di analisi di fenomeni quali la presenza di reati commessi da più minori assieme (correati).

Allo stato attuale vengono rilevati i soli dati relativi ai delitti. Si intende tuttavia in futuro estendere la rilevazione anche alle contravvenzioni.

Il nuovo metodo di raccolta delle informazioni ha determinato profonde modifiche nel processo di lavorazione dei dati dell'indagine, tali da rendere necessaria la predisposizione di nuove procedure. Tali procedure sono ad oggi in corso di realizzazione anche con l'ausilio di apposite ditte per la progettazione e la realizzazione del software in outsourcing.

La nuova procedura di lavorazione dei dati Istat sulla criminalità minorile si articola sostanzialmente in tre fasi. La prima fase prevede la lettura, interpretazione e traduzione in una base dati di acquisizione delle informazioni provenienti trimestralmente dalle procure su supporto informatico (nelle forme dei due file, uno per i dati relativi ai procedimenti contro noti e l'altro per quelli contro ignoti, contenenti ciascuno le quattro tabelle relative a procedimenti, autori, delitti, parti offese). A questa prima fase sono abbinate alcune funzioni per il controllo quantitativo dei dati provenienti dalle procure, utili per una prima valutazione della qualità del dato e per assicurarsi che questo sia stato correttamente estratto e inviato da parte dell'ufficio rispondente.

La seconda fase riguarda essenzialmente il caricamento dei dati in una base dati per la lavorazione, la codifica dei reati ed i controlli qualitativi sulle informazioni contenute nelle tabelle, con la possibilità di effettuare eventuali correzioni in modalità batch o interattiva.

La terza fase infine consente, al termine dei controlli, il popolamento di una base dati per la diffusione, ove verranno storicamente immagazzinate le informazioni corrette riferite ai differenti anni di rilevazione. A partire dalla base dati per la diffusione sarà possibile realizzare procedure per la produzione delle tavole contenute nelle pubblicazioni periodiche del Servizio Giustizia dell'Istat e per garantire la continuità delle serie storiche dei dati ufficiali pubblicati in materia di criminalità minorile. Sarà inoltre possibile effettuare analisi mirate su questo o quell'aspetto del fenomeno.

Un ulteriore successivo sviluppo, una volta consolidate le nuove procedure, potrebbe prevedere, in linea con le direttive dell'istituto, il decentramento da parte dell'Istat delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati al competente ufficio di statistica del Ministero della giustizia. Ciò comporterebbe lo spostamento delle attività di raccolta, controllo e correzione dei dati presso

l'organo più a diretto contatto con i rispondenti. All'istituto rimarrebbe il fondamentale compito di provvedere al suggerimento delle linee guida relative alle attività suddette (classificazioni, metodi per la correzione dei dati, ecc.), al loro coordinamento, ed alla diffusione dei dati prodotti dal ministero. Sempre all'istituto spetterebbe infine il compito di compiere analisi più approfondite, a livello territoriale o temporale, su aspetti specifici del fenomeno (particolari tipologie di reato, particolari categorie di persone, ecc.), attingendo alla base dati per la diffusione alimentata di anno in anno dal ministero con i dati provenienti dalle procure.

7. Conclusioni

L'adozione di un modello unico ha apportato un sicuro miglioramento al vecchio sistema di rilevazione Istat della criminalità dei minorenni, in termini di efficacia ed efficienza. Si è avuto un consistente risparmio nel numero di modelli da trattare, conseguente all'abolizione del modello ISTAT M.310 per le procure presso i tribunali per i minorenni. Risparmio solo in minima parte ridimensionato dall'aumento dei modelli relativi ai delitti di autori minorenni ignoti. Tali delitti con il modello ISTAT M.141N vengono ad essere rilevati con riferimento al *singolo autore*, anziché complessivamente come numero di delitti commessi nel mese: si rende dunque necessaria, per i delitti ad opera di ignoti, la compilazione di un numero maggiore di modelli rispetto a quelli necessari nel vecchio sistema di rilevazione. A fronte di questo incremento nel numero di modelli per i delitti di autori minorenni ignoti, che, come si è detto, è solo un incremento relativo¹⁸, si ha del resto un innegabile guadagno di informazione (corretta valutazione del numero delle denunce, del numero degli autori, dell'ampiezza demografica del comune di commesso delitto, ecc.), rispetto al vecchio sistema di rilevazione.

Il nuovo sistema vede attuata una razionalizzazione dell'intero processo di rilevazione dei dati, mediante l'utilizzo di un unico modello, con una più esatta valutazione del rapporto delitti ad opera di autore noto/delitti ad opera di autore ignoto.

Si tratta quindi probabilmente della soluzione ottimale in rapporto alla disponibilità di informazioni ed al fattore della concreta applicabilità dell'indagine "sul campo", soprattutto in considerazione dell'impatto sugli uffici incaricati della compilazione dei dati, che, non va dimenticato, il più delle volte vedono la compilazione del modello statistico come una attività "in più" che li distoglie dalla loro normale attività amministrativa.

Una soluzione a questo problema di reticenza si avrebbe nel caso in cui le informazioni sul fenomeno della criminalità minorile potessero essere tratte da veri e propri archivi informatizzati già costituiti presso le pubbliche amministrazioni per le proprie attività. Si tratterebbe in tal caso semplicemente di sfruttare per fini statistici informazioni già rilevate per fini amministrativi. Sicuramente tali informazioni presenterebbero un grado di accuratezza maggiore rispetto a quello normalmente proprio delle informazioni che derivano da modelli statistici la cui compilazione, il più delle volte, è vista dagli uffici soltanto come un'attività di secondaria importanza.

Lo sviluppo avutosi recentemente con la rilevazione delle informazioni direttamente dai registri informatizzati delle procure costituisce un ulteriore passo in avanti in questa direzione, permettendo incrementi del livello di efficacia ed efficienza del processo di lavorazione dei dati, oltre che un sicuro guadagno informativo.

Molte sono le informazioni che sarebbe interessante rilevare. Informazioni di carattere strumentale quale ad esempio il codice fiscale, che permetterebbe ad esempio, pur con determinati limiti¹⁹, il riferimento preciso alla persona, ovviando al problema dei doppi conteggi, o permettendo lo studio della recidività dei minori nel commettere delitti, ecc. ecc.. Ma anche informazioni di carattere sostanziale, quali ad esempio l'istruzione e la condizione professionale dell'autore del delitto, il contesto familiare ed ambientale in cui è inserito, lo studio della sua storia passata ecc.,ecc.. Tutto ciò sarebbe ovviamente di grande interesse per poter eseguire analisi di carattere sociologico-criminologico ben più approfondite sui dati della delinquenza minorile, ad esempio in merito all'influenza dell'abbandono scolastico, della tipologia della famiglia, dell'ambiente di vita nel quale il minore si trova inserito, sul suo comportamento criminale. Tuttavia raramente tali informazioni sono presenti, o lo sono in maniera sufficientemente attendibile, negli archivi costituiti per fini gestionali presso un'unica Amministrazione. Le differenti finalità che le diverse amministrazioni devono perseguire fanno sì che in genere all'interno di tali sistemi presentino

¹⁸ Visto che il nuovo sistema di rilevazione prevede comunque la compilazione di un numero complessivo di modelli inferiore del 28% rispetto a quello del sistema attualmente in vigore.

¹⁹ Il codice fiscale ad esempio non è in genere disponibile per i minori stranieri. Per essi pertanto occorrerebbe utilizzare altri codici di identificazione.

carattere di attendibilità le sole informazioni legate direttamente alla finalità della specifica Amministrazione. Al Ministero della giustizia ad esempio interessano prevalentemente i dati di natura giudiziaria, molto meno quelli di natura sociologica, o economica.

Approfondimenti a trecentosessanta gradi, che coinvolgono vari aspetti del fenomeno della criminalità minorile potranno essere effettuati, con cadenza regolare e non solo mediante indagini "ad hoc", probabilmente solo se e quando esisterà un vero e proprio *sistema informativo dei minori* nel quale confluiscono i dati in possesso di tutte le amministrazioni che in qualche modo detengono informazioni che interessano la realtà della popolazione minorenni e dei suoi problemi. Non solo quindi l'amministrazione della giustizia, ma anche ad esempio il Ministero dell'interno per quanto riguarda i minori segnalati alle Forze dell'Ordine, il Ministero dell'istruzione per quanto riguarda la scolarità, l'Istat e le Anagrafi relativamente alle caratteristiche della popolazione infradiciottenne, ecc.

Man mano che i sistemi informativi delle singole amministrazioni si evolveranno non soltanto in termini di tecnologie impiegate ma anche in termini di completezza e attendibilità delle informazioni contenute, si potrà sempre più guardare alla possibilità di sistemi informativi integrati che siano in grado di fornire in qualsiasi momento gli elementi utili all'amministratore, al pianificatore, al ricercatore, allo studioso, per le opportune valutazioni.

Allo stato attuale per le indagini periodiche ci si deve confrontare con i pesanti limiti che le fonti amministrative presentano da un punto di vista dell'informazione statistica che se ne può ricavare, e, consci di tali limiti, nel breve periodo si deve innanzitutto cercare di trarre da tali fonti la massima informazione possibile, compatibilmente con l'attività principale degli uffici fornitori di dati che è e resta *di tipo amministrativo* e non statistico-di ricerca. Nel lungo periodo si devono poi gettare le premesse perché la necessaria evoluzione di tali fonti vada nella direzione auspicata, con l'obiettivo di poter disporre nel futuro di una sempre maggiore *quantità* di informazioni e di informazioni di sempre maggior *qualità*. Informazioni che siano in grado di soddisfare tutti i bisogni conoscitivi in merito a fenomeni anche estremamente complessi quale ad esempio quello della criminalità minorile.

Bibliografia:

- Battistacci-Cenci, *Codice di diritto minorile*. Milano, Pirola 1997
- Cordero, *Procedura penale*. Milano, Giuffrè 1998
- Mantovani, *Il problema della criminalità*. Padova, Cedam 1984
- Moro, *Manuale di diritto minorile*. Bologna, Zanichelli 1995
- Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*. Milano, Giuffrè 1991
- Riccio, *Codice di procedura penale e legislazione sui minori*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1997
- Ricciotti, *La giustizia penale minorile*. Padova, Cedam 1998
- Ricciotti, *Legge minorile e nuovo processo penale*. Rimini, Maggioli 1990
- Siracusano-Dalia-Galati-Tranchina-Zappalà, *Manuale di diritto processuale penale*. Milano, Giuffrè 1995
- Istat, *Istruzioni per le rilevazioni delle statistiche giudiziarie*. Metodi e norme serie B n.24 tomi 1 e 2. Roma, Istat 1988
- Istat, *Manuale di tecniche di indagine - 2 Il questionario: progettazione, redazione e verifica*. Roma, Istat 1988
- Istat, *Statistiche giudiziarie penali*. Anni 1997-2002. Roma, Istat (Annuari, vari numeri)
- Istat, *La criminalità minorile nei grandi centri urbani – Anno 2001*. Roma, Istat 2003 (Informazioni n.33)
- Istat, *Devianza e disagio minorile. Caratteristiche e aspetti giudiziari*. Roma, Istat 2001 (Argomenti n.21)
- Istat, *Gli stranieri e il carcere*. Roma, Istat, 2003 (Informazioni n.19)
- Istat, *La criminalità in Italia. Dati territoriali*. Roma, Istat, 2000 (Informazioni n.21)

Allegati

Allegato 1: modello ISTAT M141

Allegato 2: modello ISTAT M310

Allegato 3: modello ISTAT M320

Allegato 4: modello notizia di reato adottato presso la Procura del Tribunale per i minorenni di Venezia

Allegato 5: modello ISTAT M.313M

Allegato 6: modello ISTAT M141N

Allegato 7: Istruzioni per la compilazione del modello Istat M.141N



ISTAT M.141

istat

istituto nazionale di statistica

ISTAT M.141

**RILEVAZIONE DELLA CRIMINALITÀ:
MINORENNI DENUNCIATI PER DELITTO**

MESE DI _____ 1 9 _____ PROCEDIMENTO N. _____

UFFICIO GIUDIZIARIO: PROCURA PER I MINORENNI 1. ISCR. NEL REG. AFF. PEN. IN DATA _____

DI _____ CODICE DI UFFICIO _____

1. Sesso

Maschio _____ 1.
Femmina _____ 2.

7. Condizione

Occupato _____ 1.
Disoccupato in cerca di 1ª occupazione _____ 2.
Studente _____ 3.
Altra condizione (specificare) _____ 4.

2. Data di nascita _____

giorno mese anno

--	--	--	--	--	--

3. Data del delitto _____

giorno mese anno

--	--	--	--	--	--

4. Data della denuncia o querela _____

giorno mese anno

--	--	--	--	--	--

5. Cittadinanza (a) _____

--	--	--

6. Luogo del delitto

Comune _____
Provincia _____
Stato estero (indicare quale) _____

8. Correlati

Con maggiorenni _____ 1.
Con minorenni _____ 2.
Con maggiorenni e minorenni _____ 3.
Non risulta correlati _____ 4.

9. Delitti (indicare gli artt. del C.P. o di altre leggi):

I - delitto _____
II - delitto _____
III - delitto _____

Se risulta che il minorenni è stato già denunciato nell'anno in corso indicare il numero delle volte:

per lo stesso delitto/i della presente denuncia n.
per delitti diversi da quello/i della presente denuncia n.

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Data _____

Timbro - Firma del compilatore _____

Leggere attentamente le avvertenze sul retro



Data

Timbro - Firma del Compilatore

(a) Nel caso che il minorenni sia di cittadinanza straniera, specificarla per esteso (es. Francese, Jugoslavo (ex), ecc.).

AVVERTENZE - Le zone con fondo scuro sono riservate all'ISTAT. Barrare il quadrato che fa al caso.

(*) La scheda deve essere compilata per ciascun minorenni denunciato per delitto, anche se non imputabile perché di età inferiore agli anni 14.

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA - I dati raccolti nell'ambito della presente indagine compresa nel programma statistico nazionale, approvato con il D.P.C.M. 16 novembre 1997 (S.O. n. 36 alla G.U. n. 52 del 4 marzo 1998) sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite a tutela della riservatezza, dalla legge n. 675/96 (art. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti del-

interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322).

È fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le rilevazioni indicate nel D.P.R. 23 dicembre 1997 (G.U. generale n. 33 del 10 febbraio 1998), di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione. Coloro che non forniscano i dati, o li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative (artt. 7 e 11 del citato d.lgs. n. 322/89).

La scheda deve essere trasmessa, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello della iscrizione sul Registro, all'ISTAT (Servizio GIUSTIZIA - GIU/A), Via C. Balbo, 16 - 00100 Roma A.D.



istat

ISTAT M.310

istituto nazionale di statistica

**RILEVAZIONE DELLA CRIMINALITÀ:
 SCHEDA DI DENUNCIA O QUERELA DI DELITTI
 PER I QUALI È STATA INIZIATA L'AZIONE PENALE**

UFFICIO GIUDIZIARIO _____

MESE DI _____ 1 9 _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO:

CODICE DI UFFICIO _____

PRETURA 1. TRIBUNALE 2. TRIB. MINORENNI 3.

PROCEDIMENTO N. _____

SEDE _____ C. APPELLO _____

R. G. _____

1. Data del commesso delitto _____
mese anno

5. Persone oggetto di denuncia

2. Luogo del commesso delitto

5.1 Di cittadinanza italiana

Comune _____
 Provincia _____
 Stato estero (indicare quale) _____

___ A. Maschi N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____
 ___ B. Femmine N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____

3. Fonte informativa

5.2 Di cittadinanza straniera (Nel caso in cui la denuncia sia a carico di più persone, di cittadinanza diverse, compilare uno dei riquadri che seguono per ciascuna cittadinanza)

- Rapporto P. S. _____ 1.
- Rapporto CC. _____ 2.
- Rapporto G. di F. _____ 3.
- Altri pubblici ufficiali o altre autorità _____ 4.
- Referto medico _____ 5.
- Denuncia di privati _____ 6.
- Querela _____ 7.
- Voce pubblica o notorietà _____ 8.
- Altra _____ 9.

___ 5.2.1 Cittadinanza (indicare quale) _____

___ A. Maschi N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____
 ___ B. Femmine N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____

___ 5.2.2 Cittadinanza (indicare quale) _____

___ A. Maschi N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____
 ___ B. Femmine N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____

___ 5.2.3 Cittadinanza (indicare quale) _____

___ A. Maschi N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____
 ___ B. Femmine N. _____ Di cui: minori di 18 anni N. _____

4. Reali - A - Delitti (indicare gli artt. del C.P. o di altre leggi)

I - delitto _____
 II - delitto _____
 III - delitto _____


Data _____

Timbro - Firma del Compilatore _____

Leggere attentamente le note sul retro



Allegato 2 segue: modello ISTAT M310



AVVERTENZE - Le zone con fondo scuro sono riservate all'Istituto Nazionale di Statistica. Barrare il quadrato che fa il caso. La presente scheda deve essere compilata, a cura delle Procure della Repubblica presso le Preture circondariali, presso i Tribunali e presso i Tribunali per i minorenni, per ogni denuncia di fatto delittuoso a carico di autori noti per il quale viene promossa azione penale.

La scheda deve essere compilata dall'Ufficio avente competenza, per materia, ad iniziare e ad esercitare l'azione penale. Nel caso di trasmissione degli atti ad altro Ufficio, competente per materia, la scheda sarà compilata dall'Ufficio che riceve gli atti e che darà corso all'azione penale. **La scheda deve essere trasmessa all'ISTAT, Servizio delle Statistiche Giudiziarie - Rep. GIU/B - Via C. Balbo, 16 - 00184 ROMA, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di inizio dell'azione penale.**



istat

ISTAT M.320

istituto nazionale di statistica

**RILEVAZIONE DELLA CRIMINALITÀ:
DELITTI COMMESSI DA AUTORE IGNOTO**

UFFICIO GIUDIZIARIO (a)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO:

MESE DI _____

1	9		
---	---	--	--

PRETURA 1. TRIBUNALE 2. TRIB. MINORENNI 3. PROVINCIA _____

SEDE _____ C. APPELLO _____

CODICE DI UFFICIO

--	--	--	--	--	--

SPECIE DEI DELITTI	NUMERO DEI DELITTI COMMESSI	
	Nel comune sede dell'ufficio giudiziario	In altri comuni
1.1 Omicidio consumato (art. 575) _____		
1.2 Omicidio tentato (artt. 575/56) _____		
1.3 Omicidio colposo (art. 589) _____		
1.4 Percosse (art. 581) _____		
1.5 Lesioni personali (art. 582) _____		
1.6 Lesioni personali colpose (art. 590) _____		
1.7 Ingiuria (art. 584) _____		
1.8 Minaccia (art. 612) _____		
2. Violenza carnale (art. 519) _____		
3.1 Furto semplice (art. 624) _____		
3.2 Furto aggravato (art.624/625) _____		
3.3 Rapina consumata (art. 628) _____		
3.4 Rapina tentata (art. 628/56) _____		
3.5 Estorsione(art. 629) _____		
3.6 Estorsione tentata (art. 629/56) _____		
3.7 Danneggiamento (art. 635) _____		
3.8 Truffa (art. 640) _____		
3.9 Ricettazione (art. 648) _____		
4.1 Incendio (art. 423) _____		
4.2 Danneggiamento seguito da incendio (art. 424) _____		
4.3 Delitti colposi di danno (art. 449) _____		
5.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione, previo concerto, di monete falsificate (art. 453) _____		
5.2 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455) _____		
5.3 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457) _____		
5.4 Falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici (art. 482) _____		
5.5 Falsità in scrittura privata (art. 485) _____		
5.6 Falsità in testamento olografo, cambiali, ecc. (art.491) _____		

Leggere attentamente le avvertenze sul retro



Allegato 3 segue: modello ISTAT M320

ISTAT M.320		1 9
SPECIE DEI DELITTI	NUMERO DEI DELITTI COMMESSI	
	Nel comune sede dell'ufficio giudiziario	In altri comuni
6. Emissione di assegni a vuoto _____		
7. Contrabbando (D.P.R. n. 43, 23/1/1973; testo unico leggi doganali) _____		
8. Delitti contro le vigenti leggi sugli stupefacenti (citare leggi e articoli) _____		
8.1 _____		
8.2 _____		
8.3 _____		
8.4 _____		
Altri delitti diversi dai precedenti (precisarli singolarmente indicando il titolo e l'articolo del C. P. o gli estremi di eventuale legge speciale; se il numero di linee non fosse sufficiente, utilizzare altri modelli)		

TOTALE		
Data _____		Timbro - Firma del Compilatore _____
<p>(a) Barrare quello che ha ricevuto la denuncia</p> <p>Il modello deve essere compilato per tutti i casi di denunce di delitti a carico di ignoti, iscritte nel Registro "Ignoti".</p> <p>SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA - I dati raccolti nell'ambito della presente indagine, compresa nel Programma statistico nazionale approvato con il D.P.C.M. 12 febbraio 1993 (S.O. n. 35 alla G.U. n. 85 del 13.4.1993), sono tutelati dal segreto statistico e pertanto non possono essere esternati o comunicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale, e possono</p>		<p>essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322).</p> <p>E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le rilevazioni indicate nel D.P.R. 2 marzo 1993 (S.O. n. 35 alla G.U. n. 85 del 13.4.1993), di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione. Coloro che non li forniscano, o li forniscano scientemente errati od incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative (artt. 7 e 11 del citato d.lgs. n. 322/89).</p> <p>Trasmettere il modello compilato all'ISTAT, Servizio GIUSTIZIA - GIU/A, Via Cesare Balbo, 16 - 00100 ROMA A.D.</p>
TR: PUBBLICA - POLICORO (MT) 9/91		

Allegato 4: modello notizia di reato adottato presso la Procura del Tribunale per i minorenni di Venezia



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

V E N E Z I A

ORDINANZA DI REGISTRAZIONE

VI E' SEQUESTRO

IDENTIFICATO

ISCRIZIONE MOD. 42

INDIVIDUATO

SI ISCRIVA NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO MOD.52 AI SENSI DEGLI
ARTT.335 C.P.P. E 109 DISPOSIZIONI ATTUAZIONE C.P.P. .-

INDAGATI :

REATI ATTRIBUITI :

PERSONE OFFESE :

LUOGO E DATA DEL REATO :

Si iscriva nel registro degli atti non costituenti notizia di reato MODELLO 45

ATTI RELATIVA :

RIGUARDANTE IL MINORE

Si iscriva nel registro delle notizie di reato a carico di IGNOTI Mod. 44

REATO ATTRIBUITO :

PERSONA OFFESA :

LUOGO E DATA DEL REATO :

VENEZIA _____



MINISTERO
DI GRAZIA
E GIUSTIZIA



ISTAT M.313.M

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI: PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

TRIMESTRE

1	9		
---	---	--	--

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI _____

CODICE DI UFFICIO

--	--	--	--	--	--

PROCEDIMENTI		Numero
A - Movimento		
1. Pendenti all'inizio del trimestre _____	01	
2. Sopravvenuti _____	02	
- di cui: restituiti dal G.I.P. _____	02b	
3. Esauriti _____	03	
4. Pendenti alla fine del trimestre (1 + 2 - 3) _____	04	
B - Modalità di esaurimento		
5. Con invio al Giudice per le indagini preliminari		
5.1 Per archiviazione:		
5.1.1 per infondatezza della notizia di reato (art. 408) _____	05	
5.1.2 per mancanza delle condizioni di procedibilità, perchè il reato è estinto o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411) _____	06	
5.1.3 per essere ignoto l'autore del reato (art. 415) _____	07	
5.1.4 con richiesta di non imputabilità (art.26 D.P.R. 22-9-88 n. 448) _____	08	
5.1.5 con richiesta di non luogo a procedere (art. 27 D.P.R. 22-9-88 n. 448) _____	09	
5.2. Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario davanti al Tribunale (art. 416) _____	10	
5.3. Con richiesta di giudizio immediato (art. 454) _____	11	
6. Con invio al Tribunale		
6.1 Per il giudizio direttissimo (art. 449, art. 25 D.P.R.448/88) _____	12	
7. Procedimenti altrimenti esauriti _____	13	

PROVVEDIMENTI		Numero
8. Richieste di:		
8.1 Fermo di indiziato di delitto (art. 384) _____	14	
8.2 Convalida del fermo o dell'arresto (art. 390) _____	15	
8.3 Applicazione o modifica delle misure cautelari:		
8.3.1 prescrizioni (art. 20 D.P.R. 22-9-88 n. 448) _____	16	
8.3.2 permanenza in casa (art. 21 D.P.R. 22-9-88 n. 448) _____	17	
8.3.3 collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 22-9-88 n.448) _____	18	
8.3.4 custodia cautelare (art. 23 D.P.R. 22-9-88 n. 448) _____	19	
8.4 Proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305) _____	20	
8.5 Proroga dei termini per le indagini preliminari (art. 406) _____	21	
8.6 Incidente probatorio (art. 392) _____	22	

Leggere attentamente le avvertenze sul retro



Allegato 5 segue: modello ISTAT M.313M

ISTAT M.313.M		1	9
		Numero	
9. Partecipazioni ad udienze			
__ 9.1	Presso il Giudice per le indagini preliminari	23	
__ 9.2	Presso il Giudice per l'udienza preliminare	24	
__ 9.3	In Tribunale	25	

Data

Timbro - Firma del Cancelliere Dirigente

AVVERTENZE - Nel presente modello devono essere riportati i dati relativi al movimento dei procedimenti ed ai provvedimenti emessi, desumendo i dati stessi dai Registri di Cancelleria e dal Registro statistico giornaliero ISTAT R.313.M.

Devono essere considerati procedimenti sopravvenuti quelli iscritti nei Registri 21 (noti) e 44 (ignoti) e NON quelli iscritti nel Registro 45 (atti non costituenti notizia di reato).

In corrispondenza alla voce "di cui: restituiti dal G.I.P." devono essere indicati quei procedimenti che, già trasmessi una prima volta al G.I.P. e quindi già conteggiati tra gli esauriti, sono stati da questi restituiti per successivi adempimenti, e quindi tornati nuovamente in carico, anche se ciò non ha comportato una nuova iscrizione ed un nuovo numero di procedimento. Se un procedimento dà luogo - per una operazione di stralcio - ad uno o più procedimenti, questi dovranno essere conteggiati come sopravvenuti. Al contrario se un procedimento è riunito ad altro procedimento, deve essere conteggiato tra gli "altrimenti esauriti".

Al punto 7. "Altrimenti esauriti", dovranno essere indicati i procedimenti esauriti con trasmissione per competenza, riunione ad altro procedimento, ecc. Il numero dei procedimenti pendenti all'inizio di ciascun trimestre deve coincidere con quello dei procedimenti pendenti alla fine del trimestre precedente.

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA - I dati raccolti nell'ambito della presente indagine, compresa nel programma statistico nazionale approvato con il D.P.C.M. 21 novembre 1996 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 236 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 1996), sono tutelati dal segreto statistico. Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale; possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322).

È fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le rilevazioni indicate nel D.P.R. 4 dicembre 1996 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 236 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 1996), di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione.

Coloro che non forniscono i dati, o li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative (artt. 7 e 11 del citato d.lgs. n. 322/89).

Del presente modello deve essere trasmessa copia entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono i dati all'ISTAT - (Servizio GIUSTIZIA - GIU/A), Via C. Balbo, 16 - 00100 ROMA.

L'Ufficio compilatore conserverà una copia del modello agli atti.



RILEVAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
Minorenni denunciati nei confronti dei quali è iniziata azione penale
o il procedimento è stato archiviato

1. Trimestre: 2. Anno:

3. Procura per i minorenni di _____ 4. Codice Ufficio:

5. Richiesta del P.M.: archiviazione azione penale 6. Data della richiesta: / /

7. Archiviazione: per infondatezza della notizia di reato (artt. 408 c.p.p., art. 125 norme di att. c.p.p.)
 per estinzione del reato (art. 411 c.p.p.)
 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.)
 per improcedibilità (art. 411 c.p.p.)
 perchè autore ignoto (art. 415 c.p.p.)
 sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità (art. 26 D.P.R. 448/88)

8. Azione penale: mediante giudizio direttissimo
 mediante giudizio immediato
 con rinvio a giudizio ordinario
 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88)

9. Procedimento n.: 10. Data di iscrizione del proc. nel R.A.P.: / /

11. Il procedimento è stato restituito al P.M. dal Giudice per mancato accoglimento di precedente richiesta?

no si Data precedente richiesta: / /

12. Data del delitto: / / 13. Data della denuncia: / /

14. Luogo del delitto: provincia _____ comune _____

Stato estero: _____

15. Delitti: I delitto: _____ IV delitto: _____
 II delitto: _____ V delitto: _____
 III delitto: _____

16. Fonte informativa: rapporto P.S. denuncia di privati
 rapporto C.C. querela
 rapporto G. di F. voce pubblica o notorietà
 polizia municipale altra (specificare) _____
 altri P.U. o autorità
 referto medico

Allegato 6 segue: modello ISTAT M141N

17. Sesso: 1 Maschio 2 Femmina 18. Data di nascita: / /

19. Luogo di nascita: provincia _____ comune _____
Stato estero _____

20. Residenza: 1 provincia _____ comune _____
Domicilio: 2
Stato estero _____

20a. Senza fissa dimora: 1 no 2 si

21. Paese di cittadinanza: _____

22. Status del minore: 1 libero
 2 arrestato (art. 16 D.P.R. 448/88)
 3 accompagnato (art. 18bis D.P.R. 448/88)
 4 sottoposto a fermo (art. 17 D.P.R. 448/88)

23. Misure cautelari: 1 custodia cautelare (art. 23 D.P.R. 448/88)
 2 prescrizioni (art. 20 D.P.R. 448/88)
 3 permanenza in casa (art. 21 D.P.R. 448/88)
 4 collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 448/88)
 5 nessuna misura

24. Precedenti penali: 1 per gli stessi delitti
 2 in parte per delitti diversi
 3 per delitti diversi
 4 nessun precedente

25. Correità: 1 con maggiorenni
 2 con minorenni
 3 con maggiorenni e minorenni
 4 non risulta correità

Data _____

Timbro - Firma del compilatore _____

AVVERTENZE

- ☞ Ciascun modello ISTAT M. 14N si riferisce ad un minorenni. Pertanto dovranno compilarsi tanti modelli quanti sono i minorenni rinviati a giudizio o per i quali è stato archiviato il procedimento a loro carico. In caso di archiviazione perchè ignoto l'autore del delitto non dovrà compilarsi la parte del modello relativa alle caratteristiche dell'autore.
- ☞ 1.2. Il trimestre e l'anno di riferimento vanno stabiliti in base alla data della richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio, e non in base alla data di iscrizione del procedimento nel Registro degli Affari Penali (R.A.P.).
- ☞ In caso di trasmissione del fascicolo per competenza ad altro Ufficio il modello non dovrà essere compilato dall'Ufficio trasmittente.
- ☞ 7. Per archiviazione si intende l'archiviazione in fase di indagini preliminari. Nel punto 4 (per improcedibilità ex art. 411 c.p.p.) vanno classificati anche i casi di non procedibilità per incapacità di intendere e di volere (artt. 88 e 98 C.P.). Ai fini statistici rientrano nelle archiviazioni anche i casi di sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità (autore minore di anni 14). In caso di archiviazione per autore ignoto il numero del procedimento e la data di iscrizione sono quelli del Registro dei reati di autore ignoto (modello 44).
- ☞ 15. I delitti sono quelli imputati al minore in caso di inizio di azione penale, quelli per i quali è stato indagato in caso di archiviazione.
- ☞ 20. In caso siano noti sia la residenza che il domicilio riportare la prima, apponendo una x nell'apposito riquadro.
- ☞ 22.23. Lo Status del minore è quello che risulta al momento della denuncia; le Misure cautelari sono quelle eventualmente adottate nel corso delle indagini preliminari.
- ☞ 24.25. Precedenti penali e Correità sono quelli che risultano al momento dell'archiviazione o dell'inizio dell'azione penale.

RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica" - art. 6 bis (trattamento dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13 (Programma Statistico Nazionale);
- Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2001 - Programma statistico nazionale, triennio 2002 - 2004 (Suppl.Ord. n.1 della G.U. n.1 del 2 gennaio 2002)

Tutti i modelli compilati durante ciascun trimestre debbono essere trasmessi all'ISTAT, Servizio GIUSTIZIA- GIU/A, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.

ISTITUTO NAZIONALE



Rilevazione della criminalità dei minorenni

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

ISTAT M.141N

PER LA RILEVAZIONE DEI MINORENNI DENUNCIATI NEI CONFRONTI DEI QUALI E'
INIZIATA AZIONE PENALE O IL PROCEDIMENTO E' STATO ARCHIVIATO

Roma, novembre 1999

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO M.141N

Il modello ISTAT M.141N per la rilevazione della criminalità dei minorenni

Il modello ISTAT M.141N è il modello predisposto dall'Istat per la rilevazione dei *delitti* commessi dai *minorenni* che entrerà in vigore a partire dal *1 gennaio 2000*.

Con il modello ISTAT M.141N vengono rilevati con cadenza trimestrale *i delitti* ad opera di minorenni (noti o ignoti) denunciati all'autorità giudiziaria, quelli di essi che hanno dato luogo ad inizio di azione penale e quelli che si sono invece risolti in archiviazione. Il modello rileva inoltre, in caso di autore noto, tutta una serie di dati sui *minorenni* indagati. Esso permette di avere i dati sulle azioni penali iniziate e le archiviazioni pressoché «*in tempo reale*» (il mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento). E' possibile altresì risalire al numero delle *denunce*. A questo proposito la massima cura deve essere prestata nella compilazione dei campi relativi al *numero* e alla *data di iscrizione del procedimento*, in quanto le *denunce* possono essere ricostruite utilizzando tali dati come «chiave» per raggruppare modelli relativi a minori coinvolti nella stessa denuncia.

L'unità di rilevazione dell'indagine sulla criminalità dei minorenni è la singola *procura presso il tribunale per i minorenni*. L'unità statistica è il *singolo minorenni* denunciato, la denuncia a carico del quale ha dato luogo all'apertura di un procedimento risoltosi in inizio di azione penale o in archiviazione.

Ciascun modello ISTAT M.141N si riferisce ad *un minorenni*, per cui dovranno essere compilati da parte dei competenti uffici delle procure tanti modelli ISTAT M.141N quanti sono i minorenni rinviati a giudizio o nei confronti dei quali il procedimento è stato archiviato *durante il periodo di riferimento*.

In caso di *autore* di delitto *ignoto* presunto minorenni il modello ISTAT M.141N deve pure essere compilato per ogni minore: non deve essere compilata la sola sezione del modello relativa ai dati sull'autore.

Il periodo di riferimento è il *trimestre* (1,2,3,4). La *data* della *richiesta* di archiviazione o di rinvio a giudizio da parte del P.M. è la data da considerare per individuare l'esatto *periodo di riferimento* del modello. Del primo trimestre 2000 faranno parte ad esempio tutti i modelli con data della richiesta compresa tra 1 gennaio 2000 e 31 marzo 2000.

Il modello *non* dovrà essere compilato nelle parti *bordate in rosso*, che sono riservate alla *codifica* dei dati da parte dell'*Istat*.

I modelli relativi a ciascun trimestre, debitamente compilati, devono essere *inviati entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento* a: ISTAT – Servizio GIUSTIZIA – GIU/A, Via Cesare Balbo, 16 00184 ROMA.

Istruzioni per la compilazione

Si riportano di seguito le specifiche del modello, con l'indicazione dell'oggetto della rilevazione, della sua periodicità, degli uffici preposti alla compilazione del modello, dei termini per l'invio all'Istat, delle modalità di compilazione. Di seguito è riportato un facsimile del modello ISTAT M.141N. Il modello contiene notizie sulla denuncia, sul/i delitto/i, sul minore. In caso di autore ignoto non dovranno essere compilate le notizie sul minore.

Rilevazione: minorenni denunciati per delitto nei confronti dei quali è iniziata azione penale o il procedimento è stato archiviato.

Uffici preposti alla rilevazione: procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

Cadenza della rilevazione: trimestrale.

Informazioni rilevate: notizie sul procedimento e sul suo esito. Notizie sul/i delitto/i. Notizie di carattere giuridico e sociale sul presunto autore del/i medesimo/i. Il modello deve essere compilato «a macchina» o in stampatello, comunque rispettando gli appositi riquadri. Ad esempio, per il quesito n.4 del modello, se la procura è quella del Tribunale per i minorenni di Roma:

4. Codice Ufficio:

7	1	0	1	0	0			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

Scadenza per l'invio all'Istat: Entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il modello ISTAT M.141N si divide in quattro "sezioni": intestazione, sezione relativa al procedimento, sezione relativa ai delitti, sezione relativa all'autore.

Intestazione.

1. *Trimestre:* è il trimestre (indicato con numeri arabi, ossia 1,2,3 o 4) in cui è avvenuta la richiesta da parte del P.M di inizio di azione penale o di archiviazione - confronta "Data della richiesta".
2. *Anno:* è l'anno in cui è avvenuta la medesima richiesta.

Sezione relativa al procedimento.

3. *Procura per i minorenni di:* indicare per esteso la denominazione della procura (es. ROMA).
4. *Codice Ufficio:* riportare allineato a sinistra il codice ufficio assegnato dal Ministero della giustizia.
5. *Richiesta del P.M.:* barrare il tipo di richiesta corrispondente (archiviazione o inizio di azione penale).
6. *Data della richiesta:* riportare negli appositi riquadri giorno (2 caratteri), mese (2 caratteri) e anno (4 caratteri) in cui è stata effettuata la richiesta (es. 02 07 2000) di archiviazione o inizio di azione penale.
7. *Archiviazione:* in caso di archiviazione barrare il motivo della medesima. Nel punto 4 (per improcedibilità) vanno compresi anche i casi di improcedibilità per incapacità di intendere e di volere del minore (artt. 88 e 98 C.P.). Tra le archiviazioni vanno compresi i casi nei quali il giudice durante le indagini preliminari emette sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità (art.26 D.P.R. 448/88). Non vanno considerati invece tra le archiviazioni, bensì tra gli inizi di azione penale, i casi di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 D.P.R. 448/88), intendendosi in tal caso che la gravità del fatto non è tale da giustificare la prosecuzione dell'azione penale già iniziata.
8. *Azione penale:* in caso di inizio di azione penale indicarne le modalità barrando la casella corrispondente.

9. *Procedimento n.:* in caso di *autore noto* riportare il numero assegnato al procedimento al momento della sua apertura (iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato). Si tratta in pratica del numero di procedimento riportato anche nel Registro degli Affari Penali (modello 52). In caso di *autore ignoto* il numero, che va comunque riportato, è quello indicato nel Registro degli Ignoti (modello 44).
10. *Data di iscrizione del procedimento nel R.A.P.:* giorno (2 caratteri), mese (2 caratteri) e anno (4 caratteri). In caso di autore noto si tratta della data di iscrizione del procedimento stesso nel Registro degli Affari Penali o Registro Generale (modello 52). In caso di autore ignoto si tratta della data di iscrizione nel Registro degli Ignoti (modello 44).
11. *Il procedimento è stato restituito al P.M. dal Giudice per mancato accoglimento di precedente richiesta?* Barrare la casella corrispondente e, in caso di risposta affermativa, indicare negli appositi riquadri la data della precedente richiesta di archiviazione o di inizio di azione penale formulata dal P.M., sempre nel formato gg mm aaaa.

Sezione relativa ai delitti.

12. *Data del delitto:* giorno (2 caratteri), mese (2 caratteri) e anno (4 caratteri) in cui il delitto è stato commesso. In caso di più delitti commessi in date diverse va riportata la data del più recente.
13. *Data della denuncia:* giorno (2 caratteri), mese (2 caratteri) e anno (4 caratteri) in cui è stata appresa la notizia di reato.
14. *Luogo del delitto:* in caso di delitto commesso in Italia indicare per esteso la *provincia* ed il *comune*. In caso di delitto commesso all'estero indicare per esteso lo *Stato* in cui è stato commesso. In caso di più delitti commessi in luoghi diversi indicare il luogo ove è stato commesso l'*ultimo* delitto.
15. *Delitti:* devono essere presi in considerazione *solo i delitti* e non le contravvenzioni. Per i delitti previsti dal Codice Penale deve essere indicato il relativo articolo. Per quelli previsti da altre leggi occorre indicare gli estremi della legge ed il relativo articolo. Es. art.624 C.P., art.635 C.P., D.P.R. 9/10/90 n.309, art.73. Specificare inoltre se trattasi di delitto *consumato* oppure *tentato* (art.56 C.P.). Per le archiviazioni i delitti da considerare sono quelli per cui il minore era indagato. Per le azioni penali iniziate sono quelli presenti nell'imputazione. Si possono indicare fino a cinque delitti.
16. *Fonte informativa:* barrare la casella corrispondente

Sezione relativa all'autore.

La parte seguente, riguardante le caratteristiche del minore, deve essere compilata *solo in caso di autore noto*.

17. *Sesso:* barrare la casella corrispondente.
18. *Data di nascita:* giorno (2 caratteri), mese (2 caratteri) e anno (4 caratteri) di nascita del minore
19. *Luogo di nascita:* indicare per esteso provincia e comune di nascita del minore in caso di nascita in Italia, lo Stato estero di nascita in caso di nascita all'estero.
20. *Residenza o domicilio:* barrare la casella corrispondente a "Residenza" e indicare per esteso provincia e comune di residenza del minore in caso di residenza in Italia, Stato estero di residenza in caso di residenza all'estero. Qualora non si conosca la residenza del minore, indicarne secondo le medesime modalità il domicilio, barrando in questo caso la corrispondente casella "Domicilio".
- 20a. *Senza fissa dimora* Barrare "si" se il minore non risulta dimorante stabilmente in Italia o all'estero.
21. *Cittadinanza:* indicare per esteso lo Stato estero di cittadinanza del minore.
22. *Status del minore:* barrare la casella corrispondente. Lo status va considerato al momento della denuncia.
23. *Misure cautelari:* indicare le misure cautelari eventualmente adottate nei confronti del minore durante le indagini preliminari.

24. *Precedenti penali*: barrare la casella corrispondente. I precedenti penali sono quelli che risultano al momento dell'archiviazione o dell'inizio di azione penale.
25. *Correità*: barrare la casella corrispondente. L'eventuale correità è quella che risulta al momento dell'archiviazione o dell'inizio di azione penale.

Il modello deve essere inviato all'Istituto Nazionale di Statistica - Servizio Giustizia – GIU/A - Via C.Balbo, 16 00184 Roma, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.